

DM 22 febbraio 2006

Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici

INDICE

Attività n. 71 del DPR 01 agosto 2015 – Criteri di assoggettabilità	2
Aziende ed uffici con oltre 300 persone presenti.....	2
Stato normativo	2
Note sull'assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi	3
DM 22 febbraio 2006.....	4
Titolo I.....	6
Titolo II - Uffici di nuova costruzione con oltre cinquecento presenze.....	6
Titolo III - Uffici di nuova costruzione fino a cinquecento presenze	17
Titolo IV - Uffici esistenti soggetti ai controlli di prevenzione incendi.....	17
Note al DM 22/02/2006.....	19

Attività n. 71 del DPR 01 agosto 2015 – Criteri di assoggettabilità

Aziende ed uffici con oltre 300 persone presenti.

N.	ATTIVITÀ (DPR 151/2011)	CATEGORIA		
		A	B	C
71	Aziende ed uffici con oltre 300 persone presenti. ¹	Fino a 500 persone	Oltre 500 e fino a 800 persone	Oltre 800 persone
Equiparazione con le attività di cui all'allegato ex DM 16/02/82				
89	Aziende ed uffici nei quali siano occupati oltre 500 addetti			
Principali differenze fra le attività di equiparazione				
La nuova attività, per l'assoggettamento ai controlli di prevenzione incendi, riduce il numero di individui da considerare (da 500 a 300), e, anziché agli "addetti", fa riferimento alle "persone presenti".				

Stato normativo

Per tali attività è stato emanato il DM 22 febbraio 2006 valido per edifici e/o locali destinati ad uffici con più di 25 presenze.

Il decreto riporta pure le misure di prevenzione incendi per le aziende e uffici non soggette a controllo da parte dei VV.F.. Esse dovranno essere adottate sotto la responsabilità del titolare e del progettista.

È applicabile, in alternativa al DM 22/02/2006, il DM 03/08/2015, cosiddetto Codice di Prevenzione Incendi, essendo state pubblicate, col DM 08/06/2016 al quale si rimanda, le specifiche RTV (Regole Tecniche Verticali).

Si precisa che l'applicazione del codice di prevenzione incendi esclude quella del DM 22/02/2006 e viceversa, essendo tali norme alternative e non complementari.

NB

Si deve porre cura alla lettura di alcune circolari e chiarimenti, riportate di seguito, emanate prima della pubblicazione del DPR 01/08/2011, n. 151, in quanto possono riportare argomenti superati dalla pubblicazione del DPR stesso. Alcune di esse sono state riportate per un confronto fra le procedure che si sono succedute.

Alcune circolari e chiarimenti potrebbero essere richiamate in più note in quanto interessano più aspetti del decreto, esse sono state riportate una sola volta richiamando i vari numeri delle note per contenere la dimensione del documento.

Esonero di responsabilità: nonostante si sia operato col massimo impegno per la realizzazione del presente lavoro, si declina ogni responsabilità per possibili errori e/o omissioni e per eventuali danni risultanti dall'uso delle informazioni contenute nello stesso.

¹ Vedasi, in merito all' assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi di un'azienda con oltre 300 persone presenti distribuite su due palazzine separate ed isolate, ai fini antincendio, dove però ogni singola palazzina ne conta meno di 300, il [chiarimento prot. n. 7090 del 22/05/2013](#). N.d.R.

Note sull'assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi

[1]

(Chiarimento)
PROT. n° 0007090

Roma, 22 maggio 2013

OGGETTO: Uffici – sussistenza dell'attività n. 71 del D.P.R. 151/2011. Quesito

In riferimento al quesito pervenuto con nota a margine indicata, si concorda con il parere del Comando di Pavia, in quanto trattasi in particolare di complesso edilizio ad uso ufficio, facente capo ad unico titolare.

Qualora invece l'attività in esame fosse costituita da uffici facenti capo a diversa titolarità, dovrà essere verificata la sussistenza dei requisiti di assoggettamento al punto 73 dell'allegato I al D.P.R. 151/2011, secondo le indicazioni fornite con nota 4756 del 09/04/2013 di questa Direzione

Parere della Direzione Regionale

Si trasmette in allegato il quesito formulato dallo Studio Tecnico XXXX YYYY Srl tramite il Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Pavia relativo all'argomento in oggetto, come di seguito specificato, fornendo nel contempo l'avviso di questo ufficio.

Il quesito riguarda le modalità di valutazione dell'affollamento ai fini dell'assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi di un'azienda con oltre 300 persone presenti, distribuite in due edifici separati.

Si ritiene che ai fini dell'assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi le presenze dei due edifici, qualora non comunicanti, non debbano essere sommate.

Si resta in attesa delle determinazioni di codesta Direzione Centrale.

Parere del Comando

Lo studio XXXX YYYY srl, ha trasmesso, allo scrivente Comando, un quesito volto a conoscere se ricade, fra le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi di cui all'allegato I al DPR 151/2011, att.71, un'azienda con oltre 300 persone presenti distribuite su due palazzine separate ed isolate ai fini antincendio¹, dove però ogni singola palazzina ne conta meno di 300.

Questo Comando, in relazione ad analogo chiarimento, prot. n° P2661/4122/1 sott. 3 del 16/01/1997, relativo ad attività ricettive turistico-alberghiere, ritiene che, in assenza di comunicazione fra i due edifici, l'attività rientri al citato allegato I, come att. 71, qualora la presenza di persone presenti, nei due edifici, superi le 300 unità. La normativa da applicare, invece, debba essere quella relativa alla classificazione del singolo edificio fissato all'art. 2 dell'allegato tecnico al DM 22/02/2006.

Ai fini di una corretta ed uniforme applicazione, si chiede il parere di codesto Ufficio.

Si allega copia della richiesta prodotta dallo studio.

Quesito dello studio

Al fine di poter correttamente procedere all'analisi delle attività modificate od introdotte dal D.P.R. 151/11 si pone il seguente quesito.

Un'azienda già in possesso di CPI, prevedendo in totale oltre 300 persone fisse negli uffici ricade nell'attività 71 pur essendo tali persone distribuite su due palazzine separate ed isolate ai fini antincendio all'interno di ciascuna delle quali le presenze sono inferiori a 300?

Rimango in attesa di riscontro per il quale ringrazio anticipatamente.

Cordiali saluti

¹ Leggasi "antincendio". N.d.R.

MINISTERO DELL'INTERNO

DM 22 febbraio 2006

(GU 2 marzo 2006, n. 51)

Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici.^{1,2}

(In alternativa al presente decreto può essere utilizzato il DM 03/08/2015 – Codice di prevenzione incendi – essendo stato pubblicato il DM 08/06/2016 contenente la RTV – Regola Tecnica Verticale – per questa attività. N.d.R.)

il Ministro dell'interno

Vista la legge 13 maggio 1961, n. 469, concernente l'ordinamento dei servizi antincendi e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco;

Vista la legge 26 luglio 1965, n. 966, concernente la disciplina delle tariffe, delle modalità di pagamento e dei compensi al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco per i servizi a pagamento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, concernente norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;

Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, concernente attuazione di direttive europee riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, recante «Approvazione del regolamento concernente l'espletamento dei servizi di prevenzione e di vigilanza antincendi», e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, concernente il regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi;

Rilevata la necessità di emanare specifiche disposizioni di prevenzione incendi per gli edifici e/o locali destinati ad uffici;

Visto il progetto di regola tecnica approvato dal Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, come modificato dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 200;

Espletata la procedura di informazione ai sensi della direttiva n. 98/34/CE, come modificata dalla direttiva n. 98/48/CE;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto e campo di applicazione

1. Il presente decreto ha per oggetto le disposizioni di prevenzione incendi riguardanti la progettazione, la costruzione e l'esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici con oltre 25 persone presenti, ad esclusione degli uffici di controllo e gestione diretta annessi o inseriti in reparti di lavorazione e/o deposito di attività industriali e/o artigianali.

2. Le norme contenute nei Titoli II e III dell'allegato al presente decreto si applicano agli edifici e/o locali destinati ad uffici di cui al comma 1 di nuova costruzione, agli edifici e/o locali esistenti in cui si insediano uffici di nuova realizzazione, agli edifici e/o locali esistenti già adibiti ad ufficio alla data di entrata in vigore del presente decreto in caso siano oggetto di interventi che comportino modifiche sostanziali, i cui progetti siano presentati ai competenti Comandi provinciali dei Vigili del fuoco per le approvazioni previste dalle vigenti disposizioni, dopo l'entrata in vigore del presente decreto. Si intendono per modifiche sostanziali lavori che comportino interventi di ristrutturazione edilizia secondo la definizione riportata all'art. 3 (L), comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. In ogni caso gli interventi di modifica effettuati in locali esistenti, che non comportino un loro cambio di destinazione, non possono diminuire le condizioni di sicurezza preesistenti.³

¹ Vedasi, per i primi chiarimenti ed indirizzi applicativi, la [lettera circolare prot. n. P694/4122 sott. 66/A del 19/06/2006](#). N.d.R.

² Vedasi, in merito a quali attività considerare quando questa regola tecnica, preesistente all'entrata in vigore del DPR 151/2011, rinvii alle attività dell'abrogato DM 16/02/82 o si riferisca genericamente alle "attività soggette a controllo" e, per esclusione, "non soggette", il [chiarimento prot. n° 6959 del 21/05/2013](#). N.d.R.

³ Vedasi, in merito a quali parti di edificio applicare il presente DM nel caso di modifiche parziali o di ampliamento di locali adibiti ad uffici;

a. la [lettera circolare prot. n. P571/4122 sott. 66/A del 08/05/2007](#);

3. Gli edifici e/o locali destinati ad uffici esistenti non ricompresi nella casistica di cui al precedente comma 2, per i quali è richiesto il certificato di prevenzione incendi ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 98 del 9 aprile 1982, recante «Modificazioni del decreto ministeriale 27 settembre 1965, concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi», compresi quelli in possesso di nulla osta provvisorio in corso di validità rilasciato ai sensi della legge 7 dicembre 1984, n. 818, devono essere adeguati a quanto previsto al Titolo IV dell'allegato al presente decreto entro cinque anni dall'entrata in vigore dello stesso. Agli uffici esistenti, soggetti ai controlli di prevenzione incendi, non è richiesto alcun adeguamento qualora:

- a) siano in possesso di certificato di prevenzione incendi;
- b) siano stati pianificati, o siano in corso, lavori di modifica, adeguamento, ristrutturazione o ampliamento sulla base di un progetto approvato dal competente Comando provinciale dei Vigili del fuoco.

Art. 2. Obiettivi

1. Ai fini della sicurezza antincendio e per conseguire gli obiettivi di incolumità delle persone e tutela dei beni, i locali destinati ad uffici devono essere realizzati e gestiti in modo da:

- a) minimizzare le cause di incendio;
- b) garantire la stabilità delle strutture portanti al fine di assicurare il soccorso agli occupanti;
- c) limitare la produzione e la propagazione di un incendio all'interno dei locali;
- d) limitare la propagazione di un incendio ad edifici e/o locali contigui;
- e) assicurare la possibilità che gli occupanti lascino i locali indenni o che gli stessi siano soccorsi in altro modo;
- f) garantire la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza.

Art. 3. Disposizioni tecniche

1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 2, è approvata la regola tecnica di prevenzione incendi allegata al presente decreto.

Art. 4. Commercializzazione CE ⁴

1. I prodotti provenienti da uno degli Stati membri dell'Unione europea o dalla Turchia, ovvero da uno degli Stati aderenti all'Associazione europea di libero scambio (EFTA), firmatari dell'accordo SEE, legalmente riconosciuti sulla base di norme o regole tecniche applicate in tali Stati che permettono di garantire un livello di protezione, ai fini della sicurezza antincendio, equivalente a quello perseguito dalla presente regolamentazione, possono essere impiegati nel campo di applicazione disciplinato dal presente decreto.

Art. 5. Disposizioni complementari e finali

1. Per gli edifici e/o locali destinati ad uffici fino a 500 addetti che hanno caratteristiche tali da non consentire l'integrale osservanza delle disposizioni di cui all'allegato al presente decreto, gli interessati possono presentare al Comando provinciale dei Vigili del fuoco competente per territorio domanda motivata per l'ottenimento della deroga al rispetto delle condizioni prescritte. Il Comando esamina la richiesta entro sessanta giorni dal ricevimento ed esprime un proprio motivato parere la cui osservanza è rimessa alla diretta responsabilità del titolare dell'attività. Le modalità di presentazione della domanda devono essere conformi a quanto stabilito all'art. 5 del decreto del Ministro dell'interno 4 maggio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 104 del 7 maggio 1998, recante «Disposizioni relative alle modalità di presentazione ed al contenuto delle domande per l'avvio dei procedimenti di prevenzione incendi, nonché all'uniformità dei connessi servizi resi dai Comandi provinciali dei vigili del fuoco», fatta eccezione per i riferimenti relativi alla trasmissione della documentazione alla Direzione regionale o interregionale dei Vigili del fuoco. Tale richiesta di parere rientra tra i servizi a pagamento resi dal Corpo nazionale dei Vigili del fuoco ai sensi della legge 26 luglio 1965, n. 966, e l'importo dovuto è calcolato in base ad una durata del servizio pari a sei ore.

Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

b. il quesito 1 del [chiarimento prot. n° P657-751/4122 sott. 66 del 03/07/2007](#). N.d.R.

⁴ Per le caratteristiche dei prodotti da costruzione devono essere tenute presenti le disposizioni previste dal Regolamento (UE) 09/03/2011, n. 305 (cd CPR) e dal D. Lgs. 16/06/2017. N.d.R.

REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI PER LA PROGETTAZIONE, LA COSTRUZIONE E L'ESERCIZIO DI EDIFICI E/O LOCALI DESTINATI AD UFFICI CON OLTRE 25 PERSONE PRESENTI.

Titolo I GENERALITÀ

1. Termini, definizioni e tolleranze dimensionali.

1. Per i termini, le definizioni e le tolleranze dimensionali si rimanda a quanto emanato con decreto del Ministro dell'interno 30 novembre 1983 (Gazzetta Ufficiale n. 339 del 12 dicembre 1983). Inoltre ai fini della presente regola tecnica si definisce:

corridoio cieco: corridoio o porzione di corridoio dal quale è possibile l'esodo in un'unica direzione. La lunghezza del corridoio cieco va calcolata dall'inizio dello stesso fino all'incrocio con un corridoio dal quale sia possibile l'esodo in almeno due direzioni, o fino al più prossimo luogo sicuro o via di esodo verticale; nel calcolo della lunghezza del corridoio cieco occorre considerare anche il percorso d'esodo in unica direzione all'interno di locali ad uso comune;

piano di riferimento: piano ove avviene l'esodo degli occupanti all'esterno dell'edificio, normalmente corrispondente con il piano della strada pubblica o privata di accesso;

spazio calmo: luogo sicuro statico contiguo e comunicante con una via di esodo verticale od in essa inserito; tale spazio non deve costituire intralcio alla fruibilità delle vie di esodo e deve avere caratteristiche tali da garantire la permanenza di persone con ridotte o impedito capacità motorie in attesa dei soccorsi;

edifici isolati: edifici esclusivamente destinati ad uffici ed eventualmente adiacenti ad edifici destinati ad altri usi, strutturalmente e funzionalmente separati da questi, anche se con strutture di fondazione comuni;

edifici a destinazione mista: edifici non isolati con vie di esodo indipendenti;

scala di sicurezza esterna: scala totalmente esterna, rispetto al fabbricato servito, munita di parapetto regolamentare e realizzata secondo i criteri sotto riportati:

i materiali devono essere incombustibili;

la parete esterna dell'edificio su cui è collocata la scala, compresi gli eventuali infissi, deve possedere, per una larghezza pari alla proiezione della scala, incrementata di 2,5 m per ogni lato, requisiti di resistenza al fuoco almeno REI/EI 60. In alternativa la scala esterna deve distaccarsi di 2,5 m dalle pareti dell'edificio e collegarsi alle porte di piano tramite passerelle protette con setti laterali, a tutta altezza, aventi requisiti di resistenza al fuoco pari a quanto sopra indicato;

presenze: numero complessivo di addetti e di ospiti contemporaneamente presenti coincidente con il massimo affollamento ipotizzabile;

archivi e depositi: locali adibiti unicamente al ricovero del materiale di ufficio ove normalmente non vi è presenza di persone.

Non vengono considerati i vani e gli armadi a muro con superficie in pianta non eccedente 1,5 m².

2. Classificazione.⁵

1. In relazione al numero di presenze, gli uffici sono suddivisi nelle seguenti tipologie:

tipo 1: da 26 fino a 100 presenze;

tipo 2: da 101 fino a 300 presenze;

tipo 3: da 301 fino a 500 presenze;

tipo 4: da 501 fino a 1000 presenze;

tipo 5: con oltre 1000 presenze.

Titolo II - Uffici di nuova costruzione con oltre cinquecento presenze

3. Ubicazione.

3.1. Generalità.

⁵ Vedasi, in merito a come debba essere valutato il numero di presenze, se vada riferito alla somma di quelle relative ai singoli uffici anche se appartenenti a compartimenti diversi oppure facenti capo a titolarità diverse, il quesito n. 3) del [chiarimento prot. n° 15958 del 11/11/2010](#). N.d.R.

1. Gli edifici destinati ad uffici devono essere ubicati nel rispetto delle distanze di sicurezza, stabilite dalle disposizioni vigenti, da altre attività che comportino rischi di esplosione o incendio.⁶

2. Gli uffici possono essere ubicati:

a) in edifici isolati;

b) in edifici a destinazione mista, purché sia fatta salva l'osservanza di quanto disposto nelle specifiche normative;⁷

3. Gli edifici destinati ad uffici di tipo 4, di altezza antincendi superiore a 18 m, e quelli di tipo 5 devono possedere i requisiti di cui alla lettera a) del precedente comma 2.^{8,9}

4. I locali possono essere ubicati a qualsiasi quota al di sopra del piano di riferimento e non oltre il secondo piano interrato fino alla quota di - 10,0 m rispetto al piano di riferimento. I locali ubicati a quote comprese tra - 7,5 m e - 10,0 m devono essere protetti mediante impianto di spegnimento automatico e devono disporre di uscite ubicate lungo il perimetro che immettano in luoghi sicuri dinamici.

3.2. Accesso all'area.

1. Per consentire l'intervento dei mezzi di soccorso dei Vigili del fuoco, gli accessi alle aree dove sono ubicati gli uffici devono avere i seguenti requisiti minimi:

larghezza: 3,50 m;

altezza libera: 4 m;

raggio di volta: 13 m;

pendenza: non superiore al 10%;

resistenza al carico: almeno 20 tonnellate (8 sull'asse anteriore, 12 sull'asse posteriore, passo 4 m).

2. Per gli uffici ubicati in edifici di altezza antincendi superiore a 12 m, deve essere assicurata la possibilità di accostamento all'edificio delle autoscafe dei Vigili del fuoco, almeno ad una qualsiasi finestra o balcone di ogni piano, purché ciò consenta di raggiungere tutti i locali di piano tramite percorsi interni al piano.

3. Qualora non sia possibile soddisfare i predetti requisiti devono essere adottate misure atte a consentire l'operatività dei soccorsi.

4. Separazioni - Comunicazioni.

1. Salvo quanto disposto nelle specifiche disposizioni di prevenzione incendi, gli uffici di cui al presente titolo:

a) possono comunicare direttamente con attività ad essi pertinenti non soggette ai controlli dei Vigili del fuoco ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 1982;¹⁰

b) possono comunicare tramite filtri a prova di fumo di caratteristiche almeno REI/EI 60 o spazi scoperti con le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, ad essi pertinenti; la suddetta limitazione non si applica alle seguenti attività ad uso esclusivo degli uffici per le quali si rimanda alle specifiche disposizioni previste nella presente regola tecnica:

vani di ascensori e montacarichi di cui al punto 95 del decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 1982;

archivi e depositi di cui al punto 43 del decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 1982;¹¹

c) sono vietate le comunicazioni con altre attività ad essi non pertinenti (soggette o meno ai controlli dei Vigili del fuoco ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 1982), dalle quali devono essere separati

⁶ Fra queste attività vanno ricordate, in quanto non visibili, le reti di distribuzione e di trasporto di gas naturale di cui, rispettivamente, al DM 16/04/2008 e al [DM 17/04/2008](#) (p. 2.5.3). N.d.R.

⁷ Vedasi, in merito a quale normativa utilizzare nel caso di uffici compresi in edifici destinati ad altre attività quali ospedali, scuole, università, centri commerciali, e pertinenti alle attività suddette:

a. la [lettera circolare prot. n. P571/4122 sott. 66/A del 08/05/2007](#);

b. il quesito 5 del [chiarimento prot. n° P657-751/4122 sott. 66 del 03/07/2007](#). N.d.R.

⁸ Vedasi, in merito alla possibilità di comunicazione, tramite filtro a prova di fumo, fra un edificio di tipo 4 con altezza superiore a 18 m. o un edificio di tipo 5 (v. p. 4.1 lett. b del presente DM) con autorimessa di pertinenza degli stessi uffici in assenza del requisito di isolamento previsto dal presente punto, il quesito 3 del [chiarimento prot. n° P657-751/4122 sott. 66 del 03/07/2007](#). N.d.R.

⁹ Vedasi, in merito alla possibilità di comunicazione, tramite filtro a prova di fumo, fra un edificio di tipo 4 con altezza superiore a 18 m. o un edificio di tipo 5 (v. p. 4.1 lett. b del presente DM) con autorimessa di pertinenza degli stessi uffici in assenza del requisito di isolamento previsto dal presente punto, il quesito 3 del [chiarimento prot. n° P657-751/4122 sott. 66 del 03/07/2007](#). N.d.R.

¹⁰ Vedasi, in merito a come considerare più uffici non soggetti ai controlli di prevenzione incendi, ubicati nel medesimo edificio, la [lettera circolare prot. n. P694/4122 sott. 66/A del 19/06/2006](#). N.d.R.

¹¹ Vedasi, in merito alla possibilità di ubicare, all'interno di un edificio di tipo 4 con altezza superiore a 18 m. o un edificio di tipo 5, piccole attività commerciali non soggette a certificato di prevenzione incendi, il quesito 4 del [chiarimento prot. n° P657-751/4122 sott. 66 del 03/07/2007](#). N.d.R.

mediante elementi costruttivi di resistenza al fuoco almeno REI/EI 60 od altro valore maggiore se richiesto da specifiche disposizioni di prevenzione incendi.

2. Per le attività accessorie di cui al successivo punto 8, soggette o meno ai controlli dei Vigili del fuoco ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 1982, si applicano le disposizioni riportate allo stesso punto.

5. Caratteristiche costruttive.

5.1. Resistenza al fuoco.¹²

1. Le strutture ed i sistemi di compartimentazione devono garantire rispettivamente requisiti di resistenza al fuoco R e REI/EI secondo quanto riportato:

piani interrati: R e REI/EI 90;

edifici di altezza antincendi inferiore a 24 m: R e REI/EI 60;

edifici di altezza antincendi compresa tra 24 e 54 m: R e REI/EI 90;

edifici di altezza antincendi oltre 54 m: R e REI/EI 120.

2. Per edifici di tipo isolato fino a tre piani fuori terra, ad esclusione dei piani interrati, sono consentite caratteristiche di resistenza al fuoco R e REI/EI 30 qualora compatibili con il carico di incendio.

3. Per le strutture ed i sistemi di compartimentazione delle aree a rischio specifico si applicano le disposizioni di prevenzione incendi all'uopo emanate nonché quanto stabilito dalla presente regola tecnica.

4. I requisiti di resistenza al fuoco dei singoli elementi strutturali e di compartimentazione nonché delle porte e degli altri elementi di chiusura, devono essere valutati ed attestati in conformità al decreto del Ministro dell'interno 4 maggio 1998 (Gazzetta Ufficiale n. 104 del 7 maggio 1998).

5.2. Reazione al fuoco.¹³

1. I prodotti da costruzione rispondenti al sistema di classificazione europeo di cui al decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 2005 (Gazzetta Ufficiale n. 73 del 30 marzo 2005), devono essere installati seguendo le prescrizioni e le limitazioni previste al comma successivo, tenendo conto delle corrispondenze tra classi di reazione al fuoco stabilite dal decreto del Ministro dell'interno 15 marzo 2005 (Gazzetta Ufficiale n. 73 del 30 marzo 2005).

2. I materiali installati devono essere conformi a quanto di seguito specificato:

a) negli atri, nei corridoi, nei disimpegni, nelle scale, nelle rampe, è consentito l'impiego di materiali di classe 1 in ragione del 50% massimo della loro superficie totale (pavimento + pareti + soffitto + proiezioni orizzontali delle scale). Per le restanti parti devono essere impiegati materiali di classe 0 (incombustibili). Nel caso in cui le vie di esodo orizzontali siano delimitate da pareti interne mobili, è consentito adottare materiali in classe 1 di reazione al fuoco eccedenti il 50% della superficie totale a condizione che il piano sia protetto da impianto di spegnimento automatico;

b) in tutti gli altri ambienti è consentito che le pavimentazioni, compresi i relativi rivestimenti, e le pareti interne mobili siano di classe 2 e che gli altri materiali di rivestimento siano di classe 1, oppure di classe 2, se in presenza di impianti di spegnimento automatico o di sistemi di smaltimento dei fumi asserviti ad impianti di rivelazione degli incendi;

c) i materiali di rivestimento combustibili, nonché i materiali isolanti in vista di cui alla successiva lettera f), ammessi nelle varie classi di reazione al fuoco, devono essere posti in opera in aderenza agli elementi costruttivi di classe 0 escludendo spazi vuoti o intercapedini. Ferme restando le limitazioni previste alla precedente lettera a), è consentita l'installazione di controsoffitti e di pavimenti sopraelevati nonché di materiali di rivestimento e di materiali isolanti in vista posti non in aderenza agli elementi costruttivi, purché abbiano classe di reazione al fuoco non superiore a 1 o 1-1 e siano omologati tenendo conto delle effettive condizioni di impiego anche in relazione alle possibili fonti di innesco;

d) i materiali suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce (tendaggi, ecc.) devono essere di classe di reazione al fuoco non superiore ad 1;

e) i mobili imbottiti devono essere di classe 1 IM;

f) i materiali isolanti in vista, con componente isolante direttamente esposto alle fiamme, devono essere di classe di reazione al fuoco non superiore ad 1. Nel caso di materiale isolante in vista, con componente isolante non esposto direttamente alle fiamme, sono ammesse le classi di reazione al fuoco 0-1, 1-0, 1-1. I materiali isolanti installati all'interno di intercapedini devono essere incombustibili. È consentita l'installazione di materiali isolanti combustibili all'interno di intercapedini delimitate da elementi realizzati con materiali incombustibili ed aventi resistenza al fuoco almeno REI/EI 30.

3. L'impiego dei prodotti da costruzione per i quali sono prescritti specifici requisiti di reazione al fuoco, deve avvenire conformemente a quanto previsto all'art. 4 del decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 2005. I restanti materiali non ricompresi fra i prodotti da costruzione devono essere omologati ai sensi del decreto del Ministro

¹² Per gli aspetti relativi alla resistenza al fuoco ci si deve riferire al DM 16/02/2007 e al DM 09/03/2007. N.d.R.

¹³ Vedasi, in merito alle caratteristiche di reazione al fuoco delle pareti divisorie non a tutta altezza, la [lettera circolare prot. n. P571/4122 sott. 66/A del 08/05/2007](#). N.d.R.

dell'interno 26 giugno 1984 (Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 234 del 25 agosto 1984) e successive modifiche ed integrazioni.

4. È consentita la posa in opera di rivestimenti lignei delle pareti e dei soffitti, purché opportunamente trattati con prodotti vernicianti omologati di classe I di reazione al fuoco, secondo le modalità e le indicazioni contenute nel decreto del Ministro dell'interno 6 marzo 1992 (Gazzetta Ufficiale n. 66 del 19 marzo 1992).

5.3. Compartimentazione.

Gli edifici devono essere suddivisi in compartimenti, anche su più piani, di superfici non eccedenti quelle indicate nella seguente tabella.

Altezza antincendi (in metri)	Attività di cui al punto 3.1., comma 2, lettera a) (in m ²)	Attività di cui al punto 3.1., comma 2, lettera b) (in m ²)
sino a 12....	6.000	4.000
da 12 a 24....	4.000	3.000
da 24 a 54....	2.000	1.500
oltre 54....	1.000	1.000

6. Misure per l'evacuazione in caso di emergenza.

6.1. Affollamento.¹⁴

1. Il massimo affollamento ipotizzabile è fissato in:

- aree destinate alle attività lavorative: 0,1 pers/m² e comunque pari almeno al numero degli addetti effettivamente presenti incrementato del 20%;
- aree ove è previsto l'accesso del pubblico: 0,4 pers/m²;
- spazi per riunioni, conferenze e simili: numero dei posti a sedere ed in piedi autorizzati, compresi quelli previsti per le persone con ridotte od impedito capacità motorie.

6.2. Capacità di deflusso.

1. Al fine del dimensionamento delle uscite, le capacità di deflusso devono essere non superiori ai seguenti valori:

- 50 per locali con pavimento a quota compresa tra più o meno 1 m rispetto al piano di riferimento;
- 37,5 per locali con pavimento a quota compresa tra più o meno 7,5 m rispetto al piano di riferimento;
- 33 per locali con pavimento a quota al di sopra o al di sotto di 7,5 m rispetto al piano di riferimento.

6.3. Sistema di vie di uscita.

1. Deve essere previsto un sistema organizzato di vie di uscita, dimensionato in base al massimo affollamento ipotizzabile ed alle capacità di deflusso stabilite. Il sistema di vie di uscita deve essere organizzato per il deflusso rapido ed ordinato degli occupanti all'esterno dell'edificio. Il percorso può comprendere corridoi, vani di accesso alle scale e di uscita all'esterno, scale, rampe e passaggi.

2. L'altezza dei percorsi deve essere non inferiore a 2 m. La larghezza utile dei percorsi deve essere misurata deducendo l'ingombro di eventuali elementi sporgenti con esclusione degli estintori; la misurazione della larghezza, sia dei percorsi che delle uscite, va eseguita nel punto più stretto della luce. Tra gli elementi sporgenti non vanno considerati quelli posti ad un'altezza superiore a 2 m ed i corrimano con sporgenza non superiore ad 8 cm.

3. Le vie di uscita devono essere tenute sgombre da materiali che possono costituire impedimento al regolare deflusso delle persone.

4. I pavimenti in genere ed i gradini in particolare non devono avere superfici sdruciolevoli. Lungo i percorsi d'esodo non devono essere installati specchi se possono trarre in inganno sulla direzione dell'uscita. Le superfici trasparenti devono essere idoneamente segnalate.

5. Ad ogni piano ove hanno accesso persone con ridotte o impedito capacità motorie, ad eccezione del piano di riferimento, deve essere previsto almeno uno spazio calmo. Gli spazi calmi devono essere dimensionati in base al numero di utilizzatori previsto dalle normative vigenti. Le caratteristiche di resistenza al fuoco degli elementi portanti e separanti dello spazio calmo devono essere almeno pari a quelle richieste per l'edificio.

6.4. Numero delle uscite.

¹⁴ Vedasi, in merito a come calcolare l'affollamento riportato nel presente punto:

- il quesito 2 del [chiarimento prot. n° P657-751/4122 sott. 66 del 03/07/2007](#);
- il [chiarimento prot. n° 2758 del 25/02/2019](#). N.d.R.

1. Il numero di uscite dei singoli piani dell'edificio non deve essere inferiore a due, ubicate in posizione ragionevolmente contrapposta.¹⁵

6.5. Larghezza delle vie di uscita.

1. La larghezza utile delle vie di uscita deve essere multipla del modulo di uscita e non inferiore a due moduli. La larghezza totale delle uscite da ogni piano, espressa in numero di moduli, è determinata dal rapporto tra il massimo affollamento e la capacità di deflusso del piano.

2. Per gli uffici che occupano più di due piani fuori terra, la larghezza totale delle vie di uscita che immettono in luogo sicuro all'aperto deve essere calcolata sommando il massimo affollamento di due piani consecutivi, con riferimento a quelli aventi maggiore affollamento.

3. Nel computo della larghezza delle uscite sono conteggiate anche le porte d'ingresso, quando queste sono apribili verso l'esterno.

6.6. Lunghezza delle vie di uscita.

1. La lunghezza massima del percorso di esodo è fissata in:

45 m sino a raggiungere un luogo sicuro dinamico oppure l'esterno dell'attività;

30 m per raggiungere una scala protetta.

2. La misurazione della lunghezza va effettuata dalla porta di uscita di ciascun locale con presenza di persone e da ogni punto degli spazi comuni (atri, disimpegno, uffici senza divisori, ecc.) sino a luogo sicuro o scala protetta.

3. La lunghezza dei corridoi ciechi non deve essere superiore a 15 m.

6.7. Porte.

1. Le porte delle uscite di sicurezza devono aprirsi nel senso dell'esodo a semplice spinta.¹⁶ I battenti delle porte, quando sono aperti, non devono ostruire passaggi, corridoi e pianerottoli.

2. Qualora le porte di ingresso vengano utilizzate come uscite di sicurezza, possono anche essere:

di tipo girevole, se accanto è installata una porta apribile a spinta verso l'esterno;

di tipo scorrevole con azionamento automatico, unicamente se possono essere aperte a spinta verso l'esterno (con dispositivo appositamente segnalato) e restare in posizione di apertura quando manca l'alimentazione elettrica.

3. Le porte che danno sulle scale non devono aprirsi direttamente sulle rampe, ma sul pianerottolo senza ridurre la larghezza. Le superfici trasparenti delle porte devono essere costituite da materiali di sicurezza ed essere idoneamente segnalate.

6.8. Scale.

1. I vani scala, in funzione dell'altezza antincendi degli edifici, devono essere:

di tipo protetto: fino a 24 m;

a prova di fumo o esterne: oltre 24 m.

2. Sono ammesse scale di tipo aperto in edifici fino a 2 piani fuori terra.

3. Le caratteristiche di resistenza al fuoco devono essere conformi a quanto stabilito al punto 5.1.

4. Le rampe delle scale utilizzate per l'esodo devono essere rettilinee, non devono presentare restringimenti, devono avere non meno di tre gradini e non più di quindici. I gradini devono essere a pianta rettangolare, alzata e pedata costanti, rispettivamente non superiore a 17 cm e non inferiore a 30 cm. Sono ammesse rampe non rettilinee a condizione che vi siano pianerottoli di riposo almeno ogni quindici gradini e che la pedata del gradino sia almeno 30 cm misurata a 40 cm dal montante centrale o dal parapetto interno.

5. I vani scala devono essere provvisti di aperture di aerazione in sommità (a parete o a soffitto) di superficie non inferiore ad 1 m², con sistema di apertura degli infissi comandato sia automaticamente da rivelatori di incendio, che manualmente mediante dispositivo posto in prossimità dell'entrata alle scale, in posizione segnalata.

6.9. Impianti di sollevamento - scale mobili.

1. Le caratteristiche dei vani degli impianti di sollevamento debbono rispondere alle specifiche disposizioni vigenti di prevenzione incendi.¹⁷

2. Gli impianti di sollevamento (ascensori e montacarichi) non devono essere utilizzati in caso d'incendio ad eccezione degli ascensori antincendio e di soccorso.

¹⁵ Vedasi, in merito a come debba interpretarsi tale punto ed al numero di scale da realizzare in relazione al tipo di ufficio, il quesito n. 2) del [chiarimento prot. n° 15958 del 11/11/2010](#). N.d.R.

¹⁶ Per gli aspetti relativi alle caratteristiche dei dispositivi per l'apertura delle porte installate lungo le vie di esodo (cd maniglioni antipánico) ci si deve riferire al DM 03/11/2004. N.d.R.

¹⁷ Per i vani degli impianti di sollevamento ci si deve riferire al DM 15/09/2005. N.d.R.

3. Gli ascensori e le scale mobili non vanno computati ai fini del dimensionamento delle vie di uscita. Occorre prevedere, in caso di incendio, un sistema automatico che comandi il blocco delle scale mobili, nonché il riporto degli ascensori al piano di riferimento.

4. Laddove sono previste scale di tipo protetto e/o a prova di fumo, i vani corsa degli impianti di sollevamento devono essere almeno di tipo protetto con caratteristiche REI/EI in funzione dell'altezza dell'edificio.¹⁸

6.10. Ascensori antincendio e di soccorso.

1. Negli edifici aventi altezza antincendi superiore a 32 metri devono essere previsti ascensori antincendio ubicati in modo tale da poter raggiungere ogni locale dei singoli piani.

2. Negli edifici aventi altezza antincendi superiore a 54 metri, in aggiunta agli ascensori antincendio, devono essere previsti ascensori di soccorso ubicati in modo tale da poter raggiungere ogni locale dei singoli piani.

7. Aerazione.

1. L'edificio, ai fini antincendi, deve essere dotato di aerazione secondo le vigenti norme di buona tecnica; ove non sia possibile l'aerazione naturale si può fare ricorso a quella meccanica con impianto di immissione e di estrazione, in grado di funzionare anche in caso di emergenza.

8. Attività accessorie.

8.1. Locali per riunioni e trattenimenti.

1. Fatta salva l'osservanza delle disposizioni relative ai locali di pubblico spettacolo ed intrattenimento per i locali aperti al pubblico con capienza superiore a 100 posti, ai locali destinati a riunioni, conferenze, trattenimenti in genere, pertinenti l'attività adibita ad ufficio, si applicano le seguenti disposizioni.

8.1.1. Ubicazione.

1. I locali possono essere ubicati a qualsiasi quota al di sopra del piano di riferimento e non oltre il secondo piano interrato fino alla quota di - 10,0 m rispetto al piano di riferimento. I predetti locali, se ubicati a quote comprese tra - 7,5 m e - 10,0 m, devono essere protetti mediante impianto di spegnimento automatico e devono disporre di uscite ubicate lungo il perimetro che immettano in luoghi sicuri dinamici.

8.1.2. Parti comunicanti.

1. Fatto salvo quanto previsto in altri punti della presente regola tecnica e nelle disposizioni di prevenzione incendi relative alle aree a rischio specifico, sono ammesse le seguenti comunicazioni:

a) locali con capienza fino a 100 persone: comunicazione diretta con altri ambienti dell'attività;

b) locali con capienza superiore a 100 persone, non aperti al pubblico: elementi di separazione, ivi comprese le porte di comunicazione con altri ambienti dell'attività, di caratteristiche di resistenza al fuoco almeno REI/EI 30.

8.1.3. Requisiti di reazione al fuoco dei materiali.

1. Per quanto concerne i requisiti di reazione al fuoco dei materiali si applicano le prescrizioni previste per i locali di pubblico spettacolo.

8.1.4. Misure per l'evacuazione in caso di emergenza.

1. L'affollamento massimo ipotizzabile, in quei locali in cui le persone trovano posto in sedili distribuiti in file, gruppi e settori, è determinato dal numero di posti; negli altri casi viene fissato pari a quanto risulta in base ad una densità di affollamento non superiore a 0,7 persone/m² da dichiarare a cura del titolare dell'attività.

2. I locali devono disporre di un sistema organizzato di vie d'esodo avente le seguenti caratteristiche:

a) i locali con capienza superiore a 100 persone devono essere serviti da uscite che, per numero e per dimensioni, siano conformi alle vigenti norme per i locali di pubblico spettacolo. Almeno la metà di tali uscite devono addurre direttamente all'esterno o in luogo sicuro dinamico mentre le altre possono immettere nel sistema di vie di esodo del piano;

b) i locali con capienza complessiva tra 50 e 100 persone devono essere dotati di almeno due uscite, la cui larghezza sia conforme alle vigenti norme di prevenzione incendi per i locali di pubblico spettacolo, che immettano nel sistema di vie di esodo del piano;

c) i locali con capienza inferiore a 50 persone è ammesso che siano serviti da una sola uscita, di larghezza pari almeno a 1,20 m, che immetta nel sistema di vie di uscita del piano;

d) i locali con capienza fino a 25 persone è ammesso che siano serviti da una sola uscita, di larghezza non inferiore a 0,80 m, senza l'obbligo di apertura della porta nel verso dell'esodo.

8.1.5. Distribuzione dei posti a sedere.

1. Per i locali con capienza superiore a 50 persone, la distribuzione dei posti a sedere deve essere conforme alle vigenti disposizioni per i locali di pubblico spettacolo. Sono ammesse particolari sistemazioni distributive,

¹⁸ Vedasi, in merito alla protezione del vano corsa degli impianti di sollevamento, qualora inseriti nell'ambito di scale di tipo protetto e/o a prova di fumo, la [lettera circolare prot. n. P694/4122 sott. 66/A del 19/06/2006](#). N.d.R.

funzionali alle esigenze del caso, purché non costituiscano impedimento ed ostacolo per lo sfollamento delle persone in caso di emergenza.

8.2. Locali per servizi logistici.

1. I locali destinati alla distribuzione o consumazione dei pasti con annessi impianti di cucina e/o lavaggio delle stoviglie alimentati a combustibile liquido o gassoso, devono essere rispondenti alle specifiche normative di prevenzione incendi vigenti.¹⁹

2. Sono ammesse zone adibite a foresteria fino ad un massimo di 25 posti letto purché rispondenti alla specifica normativa di prevenzione incendi per attività ricettive, separate dagli ambienti adibiti ad ufficio con elementi costruttivi e porte REI/EI 60. L'eventuale abitazione del custode deve essere separata con elementi costruttivi aventi caratteristiche di resistenza al fuoco almeno REI/EI 60 e può comunicare tramite porta almeno EI 60 munita di dispositivo di autochiusura.

8.3. Archivi e depositi.^{20,21}

8.3.1. Archivi e depositi di materiali combustibili con superficie fino a 15 m².

1. È consentito destinare ad archivi e depositi di materiali combustibili locali di piano di superficie non eccedente 15 m², anche privi di aerazione naturale, alle seguenti condizioni:

gli elementi di separazione e le porte di accesso, munite di dispositivo di autochiusura, devono possedere caratteristiche di resistenza al fuoco almeno EI/EI 30;

il locale deve essere protetto con rivelatori di incendio collegati all'impianto di segnalazione e allarme;

all'esterno del locale, in prossimità della porta di accesso, deve essere posizionato almeno un estintore portatile avente carica minima pari a 6 kg e capacità estinguente non inferiore a 21A 89B;

il carico di incendio deve essere limitato a 30 kg/m².

8.3.2. Archivi e depositi di materiali combustibili con superficie fino a 50 m².

1. È consentito destinare ad archivi e depositi di materiali combustibili locali di piano di superficie non eccedente 50 m², alle seguenti condizioni:

gli elementi di separazione e le porte di accesso, munite di dispositivo di autochiusura, devono possedere caratteristiche di resistenza al fuoco almeno REI/EI 60;

la superficie di aerazione naturale non deve essere inferiore ad 1/40 della superficie in pianta. Ove non sia possibile raggiungere per l'aerazione naturale il rapporto di superficie predetto, è ammesso il ricorso alla aerazione meccanica con portata di 3 volumi ambiente/ora, da garantire anche in situazioni di emergenza, sempreché sia assicurata una superficie di aerazione naturale pari almeno al 25% di quella richiesta. L'aerazione naturale può essere ottenuta anche tramite camini di ventilazione;

il locale deve essere protetto con rivelatori di incendio collegati all'impianto di segnalazione e allarme;

sia all'interno che all'esterno del locale, in prossimità della porta di accesso, deve essere posizionato almeno un estintore portatile avente carica minima pari a 6 kg e capacità estinguente non inferiore a 34A 144B;

il carico di incendio deve essere limitato a 60 kg/m².

8.3.3. Archivi e depositi di materiali combustibili con superficie superiore a 50 m².

1. È consentito destinare ad archivi e depositi di materiali combustibili locali ubicati ai piani fuori terra e/o ai piani 1° e 2° interrato, di superficie superiore a 50 m², alle seguenti condizioni:

la superficie lorda di ogni singolo locale non può essere superiore a 1000 m² per i piani fuori terra e a 500 m² per i piani interrati;

gli elementi di separazione e le porte di accesso, munite di dispositivo di autochiusura, devono possedere caratteristiche di resistenza al fuoco congrue con il carico di incendio e comunque almeno REI/EI 90;

la superficie di aerazione naturale non deve essere inferiore ad 1/40 della superficie in pianta. Ove non sia possibile raggiungere per l'aerazione naturale il rapporto di superficie predetto, è ammesso il ricorso alla aerazione meccanica con portata di 3 volumi ambiente/ora, da garantire anche in situazioni di emergenza, sempreché sia assicurata una superficie di aerazione naturale pari almeno al 25% di quella richiesta; l'aerazione naturale può essere ottenuta anche tramite camini di ventilazione;

il deposito deve essere protetto da impianto automatico di rivelazione, segnalazione ed allarme;

¹⁹ Vedasi, in merito all'accesso e alle comunicazioni con locali di installazione di impianti cucine e lavaggio stoviglie alimentati a gas metano, il [chiarimento prot. n° 128/4183 sott. 10/B2 del 31/01/2008](#). N.d.R.

²⁰ Vedasi:

- in merito all'assimilabilità dei caveu di istituti bancari a depositi;
- in merito a come considerare più locali adiacenti adibiti ad archivi e deposito, compartimentati tra loro:

la [lettera circolare prot. n. P694/4122 sott. 66/A del 19/06/2006](#). N.d.R.

²¹ Vedasi, in merito a come considerare le usuali armadiature e le pareti mobili con capacità di contenimento, la [lettera circolare prot. n. P571/4122 sott. 66/A del 08/05/2007](#). N.d.R.

all'interno di ogni locale deve essere previsto un congruo numero di estintori portatili aventi carica minima pari a 6 kg e capacità estinguente non inferiore a 34A 144B;
il carico di incendio deve essere limitato a 60 kg/m².

2. Per depositi con carico di incendio superiore a 60 kg/m² ovvero con superficie superiore a 200 m², devono essere rispettate le seguenti ulteriori condizioni:

l'accesso deve avvenire dall'esterno, attraverso spazio scoperto o intercapedine antincendi, oppure dall'interno, tramite filtro a prova di fumo;

l'aerazione, esclusivamente di tipo naturale, deve essere ricavata su parete attestata su spazio scoperto ovvero, per i locali interrati, su intercapedine antincendi;

il locale deve essere protetto da impianto di spegnimento automatico.

8.3.4. Depositi di sostanze infiammabili.

1. Devono essere ubicati al di fuori del volume dell'edificio. È consentito detenere, all'interno del volume dell'edificio, in armadi metallici dotati di bacino di contenimento, prodotti liquidi infiammabili, strettamente necessari per le esigenze igienico-sanitarie. Tali armadi devono essere ubicati nei locali deposito dotati della prescritta superficie di aerazione naturale.

8.4. Autorimesse.

1. Le autorimesse devono essere realizzate nel rispetto delle specifiche disposizioni di prevenzione incendi.

9. Servizi tecnologici.

9.1. Impianti di produzione di calore.

1. Gli impianti di produzione di calore devono essere realizzati a regola d'arte e nel rispetto delle specifiche disposizioni di prevenzione incendi.

2. È fatto divieto di utilizzare apparecchi portatili funzionanti a combustibile liquido o gassoso per il riscaldamento dei locali; sono altresì vietati i caminetti e qualsiasi altra fonte di calore a fiamma libera.

9.2. Impianti di condizionamento e ventilazione.²²

9.2.1. Generalità.

1. Gli impianti di condizionamento e/o di ventilazione possono essere di tipo centralizzato o localizzato. Tali impianti devono possedere requisiti che garantiscano il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

non alterare le caratteristiche degli elementi di compartimentazione;

evitare il ricircolo dei prodotti della combustione o di altri gas ritenuti pericolosi;

non produrre, a causa di avarie e/o guasti propri, fumi che si diffondano nei locali serviti;

non costituire elemento di propagazione di fumi e/o fiamme, anche nella fase iniziale degli incendi.

2. Tali obiettivi si considerano raggiunti se gli impianti vengono realizzati a regola d'arte e conformemente a quanto di seguito riportato.

9.2.2. Impianti centralizzati.

1. Le unità di trattamento dell'aria e i gruppi frigoriferi non devono essere installati nei locali dove sono ubicati gli impianti di produzione calore.

2. I gruppi frigoriferi devono essere installati in appositi locali, realizzati con strutture di separazione di caratteristiche di resistenza al fuoco non inferiori a REI/EI 60 ed accesso direttamente dall'esterno o tramite disimpegno aerato di analoghe caratteristiche, munito di porte REI/EI 60 dotate di congegno di autochiusura.

3. L'aerazione nei locali dove sono installati i gruppi frigoriferi non deve essere inferiore a quella indicata dal costruttore dei gruppi stessi, con una superficie minima non inferiore a 1/20 della superficie in pianta del locale.

4. Nei gruppi frigoriferi devono essere utilizzati come fluidi frigoriferi prodotti non infiammabili e non tossici. I gruppi refrigeratori che utilizzano soluzioni acquose di ammoniaca possono essere installati solo all'esterno dei fabbricati o in locali aventi caratteristiche analoghe a quelle delle centrali termiche alimentate a gas.

5. Le centrali frigorifere destinate a contenere gruppi termorefrigeratori ad assorbimento a fiamma diretta devono rispettare le disposizioni di prevenzione incendi in vigore per gli impianti di produzione calore, riferite al tipo di combustibile impiegato.

6. Non è consentito utilizzare aria di ricircolo proveniente da cucine, autorimesse e comunque da spazi a rischio specifico.

²² Vedasi:

- a. in merito agli aspetti relativi ai requisiti di reazione al fuoco dei materiali costituenti le condotte di distribuzione e ripresa dell'aria degli impianti di condizionamento e ventilazione, il DM 31/03/2003 ed il Regolamento (UE) 09/03/2011, n. 305 (cd CPR);
- b. in merito alle disposizioni di prevenzione incendi per gli impianti di climatizzazione inseriti nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, il DM 10/03/2020. N.d.R.

9.2.3. Condotte di distribuzione e ripresa aria.

1. Le condotte di distribuzione e ripresa aria devono essere conformi al decreto del Ministro dell'interno 31 marzo 2003 (Gazzetta Ufficiale n. 86 del 12 aprile 2003).

2. Le condotte non devono attraversare:

luoghi sicuri, che non siano a cielo libero;

vani scala e vani ascensore;

locali che presentino pericolo di incendio, di esplosione e di scoppio.

3. Qualora, per tratti limitati, non fosse possibile rispettare quanto sopra indicato, le condotte devono essere separate con strutture REI/EI di classe pari al compartimento interessato ed intercettate con serrande tagliafuoco aventi analoghe caratteristiche.

4. Qualora le condotte attraversino elementi costruttivi che delimitano i compartimenti, nelle condotte deve essere installata, in corrispondenza degli attraversamenti, una serranda avente resistenza al fuoco pari a quella della struttura attraversata, azionata automaticamente e direttamente da rivelatori di fumo; inoltre tale serranda deve essere collegata alla centrale di controllo e segnalazione che ne comandi la chiusura in caso d'incendio.

5. Negli attraversamenti di pareti e solai, lo spazio attorno alle condotte deve essere sigillato con materiale incombustibile senza tuttavia ostacolare le dilatazioni delle stesse.

9.2.4. Dispositivi di controllo.

1. Ogni impianto deve essere dotato di un dispositivo di comando manuale, situato in un punto facilmente accessibile, per l'arresto dei ventilatori in caso d'incendio.

2. Inoltre, gli impianti a ricircolo d'aria, a servizio di più compartimenti, devono essere muniti, all'interno delle condotte, di rivelatori di fumo che comandino automaticamente l'arresto dei ventilatori e la chiusura delle serrande tagliafuoco.

3. L'intervento dei rivelatori deve essere segnalato nella centrale di controllo.

4. L'intervento dei dispositivi, sia manuali che automatici, non deve consentire la rimessa in marcia dei ventilatori senza l'intervento manuale dell'operatore.

9.2.5. Schemi funzionali.

1. Per ciascun impianto deve essere predisposto uno schema funzionale in cui risultino:

gli attraversamenti di elementi resistenti al fuoco;

l'ubicazione delle serrande tagliafuoco;

l'ubicazione delle macchine;

l'ubicazione di rivelatori di fumo e del comando manuale;

lo schema di flusso dell'aria primaria e secondaria;

la logica sequenziale delle manovre e delle azioni previste in emergenza.

9.2.6. Impianti localizzati.

1. È consentito il condizionamento dell'aria a mezzo di singoli apparecchi, a condizione che il fluido refrigerante sia non infiammabile e non tossico. È comunque escluso l'impiego di apparecchiature a fiamma libera.

9.3. Impianti elettrici.

9.3.1. Caratteristiche.

1. Gli impianti elettrici devono essere realizzati in conformità alla legge n. 186 del 1° marzo 1968. In particolare, ai fini della prevenzione degli incendi, gli impianti elettrici:

a) devono possedere caratteristiche strutturali, tensione di alimentazione e possibilità di intervento individuate nel piano della gestione delle emergenze tali da non costituire pericolo durante le operazioni di spegnimento;

b) non devono costituire causa primaria d'incendio o di esplosione;

c) non devono fornire alimento o via privilegiata di propagazione degli incendi; il comportamento al fuoco della membratura deve essere compatibile con la specifica destinazione d'uso dei singoli locali;

d) i cavi per energia e segnali non devono determinare rischio per la emissione di fumo, gas acidi e corrosivi, secondo le vigenti norme di buona tecnica;

e) devono essere suddivisi in modo che un eventuale guasto non provochi la messa fuori servizio dell'intero sistema (utenza);

f) devono disporre di apparecchi di manovra ubicati in posizioni protette e riportare chiare indicazioni dei circuiti cui si riferiscono.

2. I seguenti sistemi di utenza devono disporre di impianti di sicurezza:

a) illuminazione;

b) allarme;

c) rivelazione;

d) impianti di estinzione;

e) ascensori antincendio;

f) ascensori di soccorso;

g) impianto di diffusione sonora.

3. L'alimentazione di sicurezza deve essere automatica ad interruzione breve (minore o uguale a 0,5 sec.) per gli impianti di rivelazione, allarme e illuminazione e ad interruzione media (minore o uguale a 15 sec.) per ascensori antincendio e di soccorso, impianti di estinzione ed impianto di diffusione sonora. Il dispositivo di carica degli accumulatori deve essere di tipo automatico e tale da consentire la ricarica completa entro 12 ore.

L'autonomia minima è stabilita per ogni impianto come segue:

- a) rivelazione e allarme: 30 minuti;
- b) illuminazione di sicurezza dei locali: 2 ore;
- c) impianti di estinzione: 1 ora, fatto salvo quanto diversamente previsto al successivo punto 10;
- d) impianto di diffusione sonora: 1 ora.

4. L'installazione dei gruppi elettrogeni deve essere conforme alle disposizioni di prevenzione incendi vigenti.

5. L'impianto di illuminazione di sicurezza deve assicurare, lungo le vie di uscita, un livello di illuminazione non inferiore a 5 lux ad 1 m di altezza dal piano di calpestio. Sono ammesse singole lampade con alimentazione autonoma, purché assicurino il funzionamento per almeno un'ora.

6. Il quadro elettrico generale deve essere ubicato in posizione facilmente accessibile, segnalata e protetta dall'incendio.

10. Mezzi ed impianti di estinzione degli incendi.

1. Gli uffici devono essere protetti con mezzi portatili di estinzione incendi nonché con impianti di tipo conforme a quanto di seguito indicato.

2. Le apparecchiature e gli impianti di estinzione degli incendi devono essere realizzati e installati a regola d'arte ed in conformità a quanto di seguito indicato.

10.1. Estintori.

1. Gli uffici devono essere dotati di estintori portatili conformi alla normativa vigente; il numero e la capacità estinguente degli estintori portatili devono rispondere ai criteri stabiliti al punto 5.2 dell'allegato V al decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998 (Supplemento ordinario Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998), con riferimento ad attività a rischio di incendio elevato.

2. Gli estintori devono essere ubicati in posizione facilmente accessibile e visibile, distribuiti in modo uniforme nell'area da proteggere; a tal fine è consigliabile che gli estintori siano ubicati lungo le vie di esodo ed in prossimità delle aree e impianti a rischio specifico.

10.2. Impianti di estinzione incendi.²³

10.2.1. Reti nasp/idranti.

1. Gli uffici devono essere dotati di apposita rete nasp/idranti secondo quanto nel seguito precisato.

2. Per quanto riguarda i componenti degli impianti, le modalità di installazione, i collaudi e le verifiche periodiche, le alimentazioni idriche e i criteri di calcolo idraulico delle tubazioni, si applicano le norme di buona tecnica vigenti.

3. Le caratteristiche prestazionali e di alimentazione sono quelle definite per la protezione interna dalla norma UNI 10779 con riferimento al livello di rischio 3.

4. Negli uffici di tipo 5 deve essere prevista anche la protezione esterna.

5. Per uffici articolati in diversi corpi di fabbrica separati da spazi scoperti, la tipologia degli impianti può essere correlata al numero di presenze del singolo corpo di fabbrica, purché le eventuali comunicazioni di servizio (tunnel di collegamento interrati o fuori terra, cunicoli tecnici e simili) siano protette, in corrispondenza di ciascun innesto con gli edifici, con sistemi di compartimentazione conformi al punto 5.1.

10.2.2. Impianto di spegnimento automatico.

1. Oltre che nei casi previsti ai punti precedenti, deve essere installato un impianto di spegnimento automatico a protezione di ambienti con carico d'incendio superiore a 50 kg/m², fatto salvo quanto stabilito al punto 8.3. per archivi e depositi.

2. Tali impianti devono utilizzare agenti estinguenti compatibili con le caratteristiche degli ambienti da proteggere e con i materiali e le apparecchiature ivi presenti, ed essere progettati, realizzati ed installati a regola d'arte secondo le vigenti norme di buona tecnica.

11. Impianti di rivelazione, segnalazione e allarme.²⁴

11.1. Generalità.

1. Negli uffici deve essere prevista l'installazione in tutte le aree di:

²³ Vedasi, in merito alle caratteristiche ed alla progettazione di tali impianti, il DM 20/12/2012. N.d.R.

²⁴ Vedasi, in merito alle caratteristiche ed alla progettazione di tali impianti, il DM 20/12/2012. N.d.R.

segnalatori di allarme incendio del tipo a pulsante manuale opportunamente distribuiti ed ubicati, in ogni caso, in prossimità delle uscite;
impianto fisso di rivelazione e segnalazione automatica degli incendi in grado di rilevare e segnalare a distanza un principio d'incendio.

11.2. Caratteristiche.

1. L'impianto deve essere progettato e realizzato a regola d'arte secondo le vigenti norme di buona tecnica.
2. La segnalazione di allarme proveniente da uno qualsiasi dei rivelatori deve determinare una segnalazione ottica ed acustica di allarme incendio nella centrale di controllo e segnalazione, ubicata in ambiente presidiato.
3. L'impianto deve consentire l'azionamento automatico dei dispositivi di allarme posti nell'attività entro:
 - a) un primo intervallo di tempo dall'emissione della segnalazione di allarme proveniente da 2 o più rivelatori o dall'azionamento di un qualsiasi pulsante manuale di segnalazione d'incendio;
 - b) un secondo intervallo di tempo dall'emissione di una segnalazione di allarme proveniente da un qualsiasi rivelatore, qualora la segnalazione presso la centrale di controllo e segnalazione non sia tacitata dal personale preposto.

I predetti intervalli di tempo devono essere definiti in considerazione della tipologia dell'attività e dei rischi in essa esistenti, nonché di quanto previsto nel piano di emergenza.

4. Ai fini dell'organizzazione della sicurezza, l'impianto di rivelazione può consentire l'attivazione automatica di una o più delle seguenti azioni:

chiusura di eventuali porte tagliafuoco, normalmente mantenute aperte, appartenenti al compartimento antincendio da cui è pervenuta la segnalazione, tramite l'attivazione degli appositi dispositivi di chiusura;
disattivazione elettrica degli eventuali impianti di ventilazione e/o condizionamento;
attivazione di eventuali sistemi antincendio automatici (estinzione, evacuazione fumi, etc.);
chiusura di eventuali serrande tagliafuoco poste nelle canalizzazioni degli impianti di ventilazione e/o condizionamento riferite al compartimento da cui proviene la segnalazione;
eventuale trasmissione a distanza delle segnalazioni di allarme in posti predeterminati nel piano di emergenza.

5. Per i rivelatori ubicati nei depositi in cui il carico d'incendio è superiore a 60 kg/m^2 ovvero la superficie in pianta è superiore a 200 m^2 , devono essere installati dispositivi ottici di ripetizione di allarme lungo i corridoi. Tali ripetitori devono anche essere previsti per quei rivelatori che sorvegliano aree non direttamente presidiate per mancanza di persone o di un controllo diretto nonché intercapedini comprese nei controsoffitti e nei pavimenti sopraelevati qualora vi siano installati impianti che possano determinare rischi di incendio.

12. Sistema di allarme.

1. Gli uffici devono essere dotati di un sistema di allarme in grado di avvertire le persone presenti delle condizioni di pericolo in caso di incendio allo scopo di dare avvio alle procedure di emergenza nonché alle connesse operazioni di evacuazione. A tal fine devono essere previsti dispositivi ottici ed acustici, opportunamente ubicati, in grado di segnalare il pericolo a tutti gli occupanti dell'edificio o delle parti di esso coinvolte dall'incendio. La diffusione degli allarmi sonori deve avvenire tramite impianto ad altoparlanti. Le procedure di diffusione dei segnali di allarme devono essere opportunamente regolamentate nel piano di emergenza.

13. Segnaletica di sicurezza.

1. Si applicano le vigenti disposizioni sulla segnaletica di sicurezza, espressamente finalizzate alla sicurezza antincendio, di cui al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493.
2. In particolare la cartellonistica deve indicare:
 - le uscite di sicurezza ed i relativi percorsi d'esodo;
 - i punti di raccolta e gli spazi calmi;
 - l'ubicazione dei mezzi fissi e portatili di estinzione incendi;
 - i divieti di fumare ed usare fiamme libere;
 - il divieto di utilizzare gli ascensori in caso di incendio, con esclusione di quelli antincendio;
 - i pulsanti di sgancio dell'alimentazione elettrica;
 - i pulsanti di allarme.
3. Alle attività a rischio specifico si applicano le disposizioni sulla cartellonistica di sicurezza contenute nelle relative normative.

14. Organizzazione e gestione della sicurezza antincendio.

1. I criteri in base ai quali deve essere organizzata e gestita la sicurezza antincendio, sono enunciati negli specifici punti del decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998, con particolare riferimento a:
 - riduzione della probabilità di insorgenza di un incendio;
 - controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio al fine di garantirne l'efficienza;

formazione e informazione del personale;
pianificazione e gestione dell'emergenza in caso di incendio.

2. Gli adempimenti di cui al comma precedente devono essere riportati in un apposito registro dei controlli.

3. È fatto obbligo di esporre bene in vista, in ciascun piano, in prossimità degli accessi, e, in ogni caso ove ritenuto necessario, precise istruzioni relative al comportamento del personale e del pubblico in caso di emergenza, corredate da planimetrie del piano medesimo che riportino, in particolare, i percorsi da seguire per raggiungere le scale e le uscite e l'ubicazione delle attrezzature antincendio.

Titolo III - Uffici di nuova costruzione fino a cinquecento presenze

15. Uffici di tipo 1.

1. Gli uffici di tipo 1 possono essere ubicati in edifici ad uso civile serviti da scale ad uso promiscuo.²⁵

2. Oltre ai criteri stabiliti dal decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998, devono essere osservate le seguenti prescrizioni:

a) gli elementi portanti e separanti devono avere caratteristiche di resistenza al fuoco almeno R e REI/EI 30 per i piani fuori terra e almeno R e REI/EI 60 per i piani interrati;

b) i locali ubicati ai piani interrati devono disporre di almeno due vie di uscita alternative adducenti verso luoghi sicuri dinamici;²⁶

c) gli impianti devono essere realizzati in conformità alla regola dell'arte e alle disposizioni di prevenzione incendi vigenti;

d) le attività accessorie devono essere conformi alle disposizioni di cui al punto 8 del titolo II.

3. Devono inoltre essere osservate le disposizioni di cui al titolo II, punti 10.1, con riferimento ad attività a rischio basso, 13 e 14.

16. Uffici di tipo 2.

1. Devono essere rispettati i seguenti punti del titolo II della presente regola tecnica:

3; 4; 5.1, con la precisazione che per uffici di nuova realizzazione da insediare in edifici esistenti la resistenza al fuoco può essere ridotta di una classe a condizione che sia installato un impianto di spegnimento automatico esteso a tutta l'attività; 5.2; 5.3, con riferimento alle superfici indicate nella prima colonna; 6, con la precisazione che per uffici da insediare in edifici esistenti è consentito che per i punti 6.2, 6.3, 6.4,²⁷ 6.5 e 6.6 si faccia riferimento ai corrispondenti parametri previsti nell'allegato III al decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998; 7; 8; 9; 10.1, con riferimento ad attività a rischio di incendio basso; 10.2, considerando per la rete nasp/idranti il livello 1 previsto dalla norma UNI 10779, con esclusione della protezione esterna; 11; 12; 13 e 14.

17. Uffici di tipo 3.

1. Devono essere rispettati i seguenti punti del titolo II della presente regola tecnica:

3; 4; 5.1, con la precisazione che per uffici di nuova realizzazione da insediare in edifici esistenti la resistenza al fuoco può essere ridotta di una classe a condizione che sia installato un impianto di spegnimento automatico esteso a tutta l'attività; 5.2; 5.3; 6; 7; 8; 9; 10.1, con riferimento ad attività a rischio di incendio medio; 10.2, considerando per la rete nasp/idranti il livello 2 previsto dalla norma UNI 10779, con esclusione della protezione esterna; 11; 12; 13 e 14.

Titolo IV - Uffici esistenti soggetti ai controlli di prevenzione incendi

1. Devono essere rispettati i seguenti punti del titolo II della presente regola tecnica:

a) 5.1, con i requisiti di resistenza al fuoco R e REI/EI non inferiori ai seguenti valori:

piani interrati: R e REI/EI 60;

edifici di altezza antincendi fino a 24 m: R e REI/EI 30;

edifici di altezza antincendi compresa tra 24 e 54 m: R e REI/EI 60;

²⁵ Vedasi, per questo tipo di ufficio, quando è ammissibile l'adozione di una sola scale e se di tipo promiscuo, i quesiti nn. 1) e 2) del [chiarimento prot. n° 15958 del 11/11/2010](#). N.d.R.

²⁶ Vedasi, in merito alla applicabilità di questo punto al caso in cui i locali ubicati ai piani interrati siano adibiti ad usi accessori (archivi, depositi, locali tecnici, servizi igienici, ecc.) che non prevedono la presenza di postazioni di lavoro fisse, la [lettera circolare prot. n. P694/4122 sott. 66/A del 19/06/2006](#). N.d.R.

²⁷ Vedasi, per questo tipo di ufficio, quando è ammissibile l'adozione di una sola scale, il quesito n. 2) del [chiarimento prot. n° 15958 del 11/11/2010](#). N.d.R.

edifici di altezza antincendi oltre 54 m: R e REI/EI 90;

b) 5.2 comma 1, comma 2, lettere a), c), d), e), f), comma 3.

È consentito mantenere in uso tendaggi e mobili imbottiti già utilizzati nell'attività alla data di entrata in vigore della presente regola tecnica, anche se non rispondenti ai requisiti previsti rispettivamente alle lettere d) ed e) del citato comma 2 del punto 5.2.

c) 5.3, sostituendo la tabella con la seguente:

Altezza antincendi (in metri)	Superficie massima dei compartimenti (in m ²)
sino a 12....	8.000
da 12 a 24....	6.000
da 24 a 54....	4.000
oltre 54....	2.000

d) 6, con esclusione del punto 6.10, inoltre per le caratteristiche R e REI/EI si deve far riferimento ai valori riportati nella precedente lettera a) mentre per quanto riguarda la tipologia delle scale valgono le seguenti prescrizioni:

edifici con altezza antincendi fino a 32 m: scale di tipo protetto fatto salvo il caso in cui sia possibile raggiungere un luogo sicuro all'esterno con un percorso di esodo di lunghezza non superiore a 45 metri;

edifici con altezza antincendi oltre 32 m: scale a prova di fumo o esterne.

È consentito incrementare la lunghezza dei percorsi di esodo e dei corridoi ciechi di ulteriori 10 metri a condizione che sia installato un impianto automatico di rilevazione e allarme incendio esteso all'intera attività e che i materiali installati lungo tali percorsi siano tutti incombustibili.

In merito alla larghezza delle vie di uscite, fermo restando che almeno una deve essere non inferiore a 1,20 m, è consentito che le restanti abbiano una larghezza inferiore a due moduli e comunque non inferiore a 0,90 m, purché conteggiate pari ad un modulo di uscita.

e) 7; 8; 9, ad esclusione del punto 9.3.1, comma 1, lettera d); 10, restano tuttavia validi gli impianti idrici antincendio a nappi/idranti già installati, a condizione che siano assicurate le caratteristiche prestazionali e di alimentazione previste per la protezione interna dalla norma UNI 10779 con riferimento al livello di rischio 2; in caso di difficoltà di accesso alle aree da parte dei mezzi di soccorso dei Vigili del fuoco, deve essere prevista anche la protezione esterna.

f) 11.1, limitatamente al primo comma (pulsanti manuali); 12; 13 e 14.

Note al DM 22/02/2006

[\[1\]](#); [\[10\]](#); [\[18\]](#); [\[20\]](#); [\[26\]](#)

Lettera Circolare

PROT. n° P694/4122 sott. 66/A

Roma, 19 giugno 2006

OGGETTO: D.M. 22 febbraio 2006 recante “*Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici*”. Chiarimenti ed indirizzi applicativi.

Con il decreto ministeriale 22 febbraio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 2 marzo 2006, è stata emanata la regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici. Detta disposizione, entrata in vigore dal 1 aprile 2006, si aggiunge a quelle già emanate per altri settori dell’edilizia civile (scuole, alberghi, ospedali, ecc.) e ne ricalca lo schema costituito da un articolato e da un allegato tecnico.

Considerata la particolare rilevanza del provvedimento, la cui applicazione è obbligatoria, salvo alcune eccezioni, per gli edifici e locali destinati ad uffici, pubblici e privati, con oltre 25 persone presenti, quindi ben al di sotto della soglia prevista per la assoggettabilità ai controlli finalizzati al rilascio del certificato di prevenzione incendi, si ritiene utile fornire alcuni chiarimenti e indicazioni per una corretta ed uniforme applicazione del provvedimento sul territorio nazionale.

L’articolo 1, inerente l’oggetto e il campo di applicazione, stabilisce che le norme contenute nei Titoli II e III si applicano agli edifici di seguito indicati i cui progetti siano presentati ai Comandi provinciali dei Vigili del Fuoco per le approvazioni previste dalle vigenti disposizioni, dopo l’entrata in vigore del decreto:

- edifici e/o locali destinati ad uffici di nuova costruzione;
- edifici e/o locali esistenti in cui si insediano uffici di nuova realizzazione, in conseguenza quindi di un cambio di destinazione d’uso;
- edifici e/o locali esistenti già adibiti ad ufficio alla data di entrata in vigore del decreto in caso siano oggetto di interventi che comportino modifiche sostanziali.

Pertanto, i progetti presentati ai Comandi provinciali in data antecedente all’entrata in vigore del decreto e non ancora esaminati, dovranno essere valutati sulla base dei criteri generali di prevenzione incendi. Per analogia gli uffici che non superano i 500 addetti, sono da considerarsi esistenti qualora al 1 aprile 2006 risulti già presentata la richiesta del titolo abilitativo ai fini edilizi (permesso di costruire, denuncia di inizio attività),

Un elemento innovativo, rispetto ad analoghe regole tecniche pregresse, è rappresentato dalla possibilità, introdotta dall’art. 5, per le attività non soggette al rilascio del certificato di prevenzione incendi, quelle cioè che non superano la soglia dei 500 addetti, di poter usufruire dello strumento della deroga se non è possibile l’integrale rispetto della normativa in analogia a quanto già avviene per le attività soggette. Viene quindi introdotto un forte elemento di flessibilità il che potrà essere gestito direttamente dai Comandi provinciali con un indubbio beneficio in termini di applicabilità della normativa e semplificazione del procedimento di approvazione.

Passando all’esame di alcuni punti dell’allegato tecnico, si evidenzia che una particolarità del provvedimento è la classificazione basata sul numero delle presenze, perno attorno al quale ruota l’insieme delle misure tecniche che caratterizzano la protezione degli uffici dall’incendio. I requisiti di protezione che deve possedere l’attività vengono infatti stabiliti in base al numero di persone che si presume siano contemporaneamente presenti all’interno dell’edificio facendo riferimento allo standard stabilito per gli uffici che superano le 500 presenze.

Al riguardo si sottolinea come l’estensore della regola tecnica abbia ritenuto utile distinguere il parametro adottato per determinare l’assoggettabilità degli edifici ad un obbligo di tipo amministrativo, qual’è appunto la richiesta del certificato di prevenzione incendi, ossia il solo numero di addetti, da quello a cui riferire invece l’applicazione di specifiche misure di sicurezza, vale a dire il numero complessivo di persone presenti. Tale impostazione appare logica se si ha riguardo al fatto che i fattori di rischio nelle attività di che trattasi sono legati, più che al numero di lavoratori, per i quali la vigente legislazione prevede già una serie di tutele anche nei confronti dei pericoli di incendio, proprio alla presenza di persone di vario genere tra cui vi possono essere persone anziane, disabili, bambini, ecc. che vengono a trovarsi in un luogo estraneo senza disporre di alcuna informazione significativa in termini di sicurezza antincendio.

In merito all’applicazione del punto 4, comma 1, lettera a) dell’allegato, si chiarisce che più uffici non soggetti ai controlli di prevenzione incendi, ubicati nel medesimo edificio, possono considerarsi attività pertinenti, in virtù della medesima destinazione d’uso, quando anche facenti capo a titolarità diverse.

Si chiarisce, altresì, che la disposizione di cui al punto 6.9, comma 4, sottende l’obiettivo di evitare che i vani degli impianti di sollevamento fungano da via privilegiata per la propagazione dei prodotti di combustione, come avverrebbe

in presenza di vani aperti, e che pertanto non necessita prevedere la protezione del vano corsa qualora i suddetti impianti siano inseriti nell'ambito di scale di tipo protetto e/o a prova di fumo.

Per quanto concerne i caveau degli istituti bancari, stante la specificità di utilizzo e le caratteristiche intrinseche di protezione, si sottolinea che non possono essere assimilati a locali destinati ad archivi e depositi e che quindi non debbono osservare le disposizioni stabilite per tali locali dal punto 8.3. Inoltre, più locali adiacenti adibiti ad archivi e deposito, compartimentati tra loro, debbono essere considerati separatamente ai fini della determinazione della superficie in pianta e della conseguente applicazione delle misure di sicurezza di cui al punto 8.3 in quanto la presenza di elementi e strutture di separazione resistenti al fuoco garantisce già il necessario frazionamento del rischio di incendio.

Infine, si fa presente che l'obbligo per i piani interrati di disporre di almeno due vie di uscita alternative, stabilito al punto 15, comma 2, lettera b), non si applica nel caso in cui i locali ubicati ai piani interrati siano adibiti ad usi accessori (archivi, depositi, locali tecnici, servizi igienici, ecc.) che non prevedono la presenza di postazioni di lavoro fisse, fatto salvo ovviamente il rispetto della lunghezza delle vie di esodo.

I Comandi Provinciali, nell'espletamento della propria attività, sono invitati ad uniformarsi alle suddette indicazioni.

[\[2\]](#);

(Chiarimento)

PROT. n.º 0006959

Roma, 21 maggio 2013

OGGETTO: Rinvii al D.M. 16/02/1982 effettuati da regole tecniche di prevenzione incendi.

Si fa riferimento alla prima problematica sollevata nella nota in indirizzo indicata concernente la sorte dei richiami alle attività elencate nel D.M. 16 febbraio 1982, contenuti nelle vigenti regole tecniche di prevenzione incendi.

Al riguardo si ritiene che il richiamo dei numeri identificativi delle attività elencate nel D.M. 16 febbraio 1982, presente nelle vigenti regole tecniche, sottenda un giudizio tecnico relativo al rischio antincendio rappresentato dalle stesse attività. Pertanto, si è dell'avviso che nell'applicare le specifiche regole tecniche si debba continuare ad operare il rinvio alle declaratorie delle attività del D.M. 16 febbraio 1982, anche se abrogato.

Per i casi di richiamo generico alle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi ai sensi del D.M. 16 febbraio 1982, presente nelle regole tecniche di prevenzione incendi, si ritiene necessario verificare, caso per caso, se è possibile applicare il principio sopra espresso. Ciò in quanto si tratta pur sempre di un rinvio, all'interno di una regola tecnica, che sottende, come sopra evidenziato, una espressione di valutazione di pericolosità antincendio

Parere della Direzione Regionale

Il Comando Provinciale VV.F. di Pisa, con l'allegata nota prot. n. 2360 del 12/03/2013, evidenzia che alcune regole tecniche vigenti di prevenzione incendi, emanate prima del D.P.R. n. 151 dell'1 agosto 2011, relative ad attività soggette a controllo dei Vigili del Fuoco, fanno riferimento ad attività di cui all'abrogato D.M. 16.02.1982 relativamente a vari requisiti quali ad esempio ubicazione, comunicazione, resistenza al fuoco delle strutture, etc, riportando alcuni esempi.

In relazione a quanto sopra il Comando, nell'evidenziare la non corrispondenza biunivoca tra le attività di cui al D.M. 16.02.1982 e quelle riportate nell'Allegato I al D.P.R. n. 151/2011, formula i seguenti quesiti:

1. se debbano essere ancora considerate letteralmente le attività del DM 16/02/1982, citate nelle regole tecniche, senza riconvertirle in quelle del D.P.R. n. 151/2011 nell'applicazione delle medesime norme;
2. se quando non specificate (nelle regole tecniche), le attività "soggette a controllo" (e per esclusione non soggette) debbano intendersi sempre con riferimento a quelle del D.M. 16.2.1982.

Al riguardo questo Ufficio, in considerazione dell'abrogazione del D.M. 16.02.1982, ritiene che quando nelle norme di prevenzione incendi si trovano riferimenti ad attività soggette a controllo dei Vigili del Fuoco, di cui al D.M. 16.02.1982, le stesse debbano essere riconvertite in quelle del D.P.R. n. 151/2011.

Poiché il D.P.R. n. 151/2011 suddivide le attività nelle categorie A, B e C, sarebbe da chiarire se tale considerazione vale per tutte le citate categorie.

Si resta in attesa del parere di codesto Ufficio.

Parere del Comando

Alcune regole tecniche vigenti di prevenzione incendi, emanate prima del DPR 151 dell'1 agosto 2011, e relative ad attività soggette a controllo dei Vigili del Fuoco, con riferimento a requisiti di ubicazione necessari ovvero consentiti, e anche ad altri requisiti, come per esempio quelli relativi alla resistenza al fuoco delle strutture, fanno riferimento ad attività di cui all'abrogato DM 16.2.1982.

Si citano di seguito e ad esempio i seguenti tre casi:

- regola tecnica relativa alle autorimesse, costituita dal DM 1.2.1986.

rif. 3.1 Isolamento

“...omissis... *Le aperture dei locali ad uso autorimessa non protetti da impianto fisso di spegnimento automatico, non devono essere direttamente sottostanti ad aperture di locali destinati ad attività di cui ai punti 83, 84, 85, 86 e 87 del decreto ministeriale 16 febbraio 1982*”

rif. punto 3.4.1 Strutture dei locali

“...omissis... *Le strutture di separazione con locali di edifici destinati ad attività di cui ai punti 24, 25, 51, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 84, 85, 86, 87, 89, 90 e 91 di cui al decreto ministeriale 16 febbraio 1982 devono essere almeno di tipo REI 180.*”

rif. punto 3.5.1

“*Le autorimesse e simili non possono avere comunicazioni con locali destinati ad attività di cui al punto 77 del decreto ministeriale 16 febbraio 1982*”

Rif. punto 3.5.2

Le autorimesse fino a quaranta autovetture e non oltre il secondo interrato possono comunicare con locali destinati ad altra attività attraverso disimpegno, anche non aerato, avente porte di tipo almeno RE 60 munite di congegno di autochiusura con esclusione dei locali destinati ad attività di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 41, 45, 51, 75, 76, 78, 79, 80, 83, 84, 86, 87, 89, 90 e 91 del decreto ministeriale 16 febbraio 1982.

Le autorimesse fino a quaranta autovetture e non oltre il secondo interrato possono comunicare attraverso filtri, come definiti dal decreto ministeriale 30 novembre 1983, con locali destinati a tutte le altre attività con l'esclusione di quelle di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 41, 45, 75, 76, 78, 79 e 80.

Rif. punto 3.5.3

Le autorimesse possono comunicare attraverso filtri come definito dal decreto ministeriale 30 novembre 1983 con locali destinati ad attività di cui al decreto ministeriale 16 febbraio 1982 con l'esclusione delle attività di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 41, 45, 75, 76, 78, 79, 80 e 83.”

- regola tecnica relativa alle attività ricettive, costituita dal DM 19.4.1994.

rif. punto 5 (UBICAZIONE).1 (Generalità) dell'Allegato

“*Le attività ricettive possono essere ubicate:*

a) *...omissis...;*

b) *in edifici o locali, anche contigui ad altri aventi destinazione diverse, purché fatta salva l'osservanza di quanto disposto nelle specifiche normative, tali destinazioni, se soggette ai controlli di prevenzione incendi, siano limitate a quelle di cui ai punti 64, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 92 e 94 del decreto ministeriale 16 febbraio 1982*”

e

rif. punto 5 (UBICAZIONE).2 (Separazione-Comunicazioni) dell'Allegato

“*Salvo quanto disposto nelle specifiche regole tecniche, le attività ricettive:*

a) *...omissis...;*

b) *possono comunicare direttamente con attività ad esse pertinenti non soggette ai controlli dei vigili del fuoco ai sensi del decreto ministeriale 16 febbraio 1982;*

c) *possono comunicare tramite filtri a prova di fumo o spazi scoperti con le attività soggette ai controlli di prevenzione o incendi ad esse pertinenti, elencate al punto 5.1*”

- regola tecnica relativa alle attività commerciali, costituita dal DM 27.7.2010.

rif. punto 2 (UBICAZIONE).1 (Generalità) dell'Allegato

“*Le attività commerciali devono essere ubicate nel rispetto delle distanze di sicurezza, stabilite dalle disposizioni vigenti, da altre attività che comportino rischi di esplosione od incendio. Possono essere ubicate:*

a) *... omissis...;*

b) *in edifici di tipo misto. Qualora in essi si svolgano attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, queste ultime devono essere limitate a quelle di cui ai punti 43 (limitatamente ad archivi), 64, 83, 84, 87, 89, 90, 91, 92, 94, e 95 del decreto ministeriale 16 febbraio 1982 (Gazzetta Ufficiale n. 98 del 9 aprile 1982), fermo restando l'osservanza delle vigenti disposizioni di prevenzione incendi per le specifiche attività*”

Premesso ciò, e tenuto conto che evidentemente non vi è corrispondenza biunivoca tra le attività del DM 16.2.1982 e quelle del DPR 151 dell'1 agosto 2011, ed anzi alcune non sussistono più mentre altre sono state aggiunte, si richiede conferma di quanto segue:

- 1) se debbano essere ancora considerate letteralmente le attività del DM 16.2.1982, citate nelle regole tecniche, senza convertirle in quelle del DPR 151/2011, nell'applicazione delle medesime norme;
- 2) se quando non specificate (nelle regole tecniche), le attività “soggette a controllo” (e per esclusione non soggette) debbano intendersi sempre con riferimento a quelle del DM 16.2.1982.

[\[3 a.\]](#); [\[7 a.\]](#); [\[13\]](#); [\[21\]](#)

Lettera Circolare

PROT. n° P571/4122 sott. 66/A

Roma, 08 maggio 2007

OGGETTO: D.M. 22 febbraio 2006 recante “*Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici*”. Chiarimenti.

Con la lettera circolare prot. P694/4122 sott. 66/A del 19 giugno 2006, sono stati forniti i primi indirizzi in merito all’applicazione della regola tecnica indicata in oggetto. Facendo seguito alle predette indicazioni e sulla base dei quesiti pervenuti alla scrivente Direzione, si riportano di seguito ulteriori chiarimenti su taluni punti del decreto.

L’articolo 1, inerente l’oggetto ed il campo di applicazione, stabilisce che le norme per uffici di nuova costruzione previste ai Titoli II e III dell’allegato in funzione del numero di presenze complessive, si applicano anche agli edifici e/o locali esistenti, già adibiti ad ufficio alla data di entrata in vigore del decreto, in caso siano oggetto di interventi comportanti modifiche sostanziali, per le quali devono intendersi gli interventi di ristrutturazione edilizia. In ogni caso gli interventi di modifica effettuati in locali esistenti, che non comportino un loro cambio di destinazione, non possono diminuire le condizioni di sicurezza preesistenti.

Il provvedimento, tuttavia, non si pronuncia in merito ad interventi parziali, non qualificabili come ristrutturazione edilizia, effettuati su edifici esistenti che comportino la sostituzione o la modifica di impianti e/o attrezzature di protezione attiva antincendio, la modifica parziale delle caratteristiche costruttive e/o del sistema di vie di uscita, e/o ampliamenti. In tale eventualità, in analogia a quanto previsto in altre regole tecniche per l’edilizia civile (strutture sanitarie, locali di pubblico spettacolo, attività ricettive, ecc.) ed al fine di privilegiare un’attuazione graduale della normativa commisurata al tipo di intervento, si ritiene che le disposizioni tecniche di cui ai citati Titoli II e III debbano essere applicate limitatamente agli impianti e/o alle parti della costruzione oggetto degli interventi di modifica.

Il punto 3.1, comma 3, prevede che gli uffici di tipo 4 (da 501 a 1000 presenze), se di altezza antincendio superiore a 18 metri, e quelli di tipo 5 (oltre 1000 presenze), devono essere ubicati in edifici di tipo isolato, ossia destinati unicamente ad uffici ed alle eventuali attività ad essi pertinenti. Trattandosi di una regola tecnica di tipo prescrittivo, si è infatti ritenuto di non poter prevedere, a carattere generale, la coesistenza in un unico volume edilizio di uffici ad elevato affollamento di persone con altre attività che, quand’anche non soggette ai controlli dei Vigili del fuoco, potrebbero presentare elementi di rischio di incendio non compatibili con gli stessi uffici. Ciò premesso si è del parere che alcune specifiche attività, pur se non strettamente riconducibili a quelle pertinenti ma in ogni caso funzionali e compatibili con la destinazione d’uso ad ufficio, potrebbero essere ammesse nel medesimo volume edilizio semprechè tipologia e dimensioni non determinino un’alterazione delle condizioni di sicurezza antincendio globali. Pertanto potrà essere valutata caso per caso, facendo ricorso all’istituto della deroga e applicando i criteri di cui all’allegato I al DM 4 maggio 1998, la compresenza nel medesimo ufficio di attività a destinazione diversa, comunque comparabili come tipologia di rischio a quella degli uffici, quali, ad esempio, pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, agenzie di servizi, piccole attività commerciali prive di materiali infiammabili o di quantitativi significativi di materiali combustibili, ecc..

Si chiarisce che le usuali armadiature e le pareti mobili con capacità di contenimento, configurandosi come elementi di arredo o pareti attrezzate aventi profondità ordinariamente non superiore a 0,60 m, non rientrano nella fattispecie di archivi o depositi e di conseguenza non sono soggetti all’applicazione delle misure previste al punto 8.3, quand’anche di superficie in pianta eccedente 1,5 m². Resta inteso, ovviamente, che ai fini della determinazione del carico di incendio dei locali occorre considerare il contributo apportato sia dai suddetti arredi, qualora combustibili, che dei materiali in essi conservati.

Si precisa, infine, che le pareti divisorie non a tutta altezza, ossia gli schermi usualmente utilizzati per separare postazioni di lavoro non fissati al soffitto né al pavimento, sono da considerare assimilabili agli arredi per ufficio e pertanto non devono soddisfare i requisiti di reazione al fuoco di cui al punto 5.2.

[\[3 b.\]](#); [\[7 b.\]](#); [\[8\]](#); [\[9\]](#); [\[11\]](#); [\[14 a.\]](#);

(Chiarimento)

PROT. n° P657-751/4122 sott. 66

Roma, 03 luglio 2007

OGGETTO: Quesiti su attività uffici. DM 22 febbraio 2006

Con riferimento ai quesiti formulati in merito alla corretta applicazione di alcuni punti della regola tecnica di prevenzione incendi per gli uffici, si riporta di seguito il parere di questa Direzione.

In merito ai quesiti nr. 1 e 4 si rimanda ai chiarimenti forniti di recente con la lettera-circolare prot. P571/4122 sott. 66/A dell'8 maggio 2007.*

Per quanto riguarda il quesito nr. 2 si ritiene che l'affollamento massimo debba essere determinato esclusivamente sulla base dei criteri riportati al punto 6.1 dell'allegato al DM 22/2/2006 poiché costituisce il dato in base al quale non solo vengono dimensionate le vie di uscita ma viene effettuata la classificazione tipologica degli uffici indicata al punto 2, classificazione a cui sono correlate, con la dovuta gradualità, le misure di sicurezza antincendio da realizzarsi nelle attività in oggetto.

Relativamente al quesito nr. 3 si condivide il parere espresso da codesta Direzione regionale VV.F.

Infine per le fattispecie rappresentate nel quesito nr. 5 si ritiene che quanto proposto da codesti Uffici debba essere valutato caso per caso in relazione alle specifiche situazioni da esaminare.

Parere della Direzione Regionale

Si trasmettono i quesiti proposti dal Comando VV.F. di Milano inerenti l'applicazione di alcuni punti del decreto in oggetto, esprimendo al riguardo il seguente parere:

Quesito 1 - Art. 1 (campo di applicazione)

Si ritiene che l'applicazione della regola tecnica in caso di modifiche o ampliamenti di edifici esistenti debba essere effettuata con riferimento agli stessi criteri stabiliti per le strutture sanitarie e quelle ricettive.

Quesito 2 - punto 6.1 (affollamento)

Si ritiene che ai fini della determinazione del massimo affollamento possa essere accettata una dichiarazione del titolare dell'attività limitatamente al numero di addetti effettivamente presenti nelle zone destinate ad attività lavorative, mentre per le zone in cui è previsto l'accesso del pubblico debba necessariamente farsi riferimento all'indice di affollamento pari a 0,4 pers./mq.

Quesito 3 - punti 3.1.3 e 4.1 lett. "b" (comunicazioni)

Anche nel caso in cui è richiesto il requisito di isolamento le comunicazioni con le attività pertinenti sono consentite con le modalità previste al punto 4.1.

Quesito 4 (requisito di isolamento)

Si ritiene che il requisito di isolamento, così come definito al punto 1 della regola tecnica in argomento, escluda la presenza di attività non pertinenti gli uffici all'interno dello stesso volume.

Quesito 5 (uffici di pertinenza di altre attività)

Si condivide il parere espresso dal Comando.

Si resta in attesa delle determinazioni di codesto Ministero.

Parere del Comando

OGGETTO: Quesiti su attività uffici. D.M. 22.02.2006.

Si riportano di seguito quesiti inerenti la regola tecnica in oggetto.

Quesito 1 - All'art. 1 (campo di applicazione) del D.M. 22.02.2006 si stabilisce che: *"Le norme contenute nei Titoli II e III dell'allegato al presente decreto si applicano (omissis) agli edifici e/o locali esistenti in cui si insediano uffici di nuova realizzazione, agli edifici e/o locali esistenti già adibiti ad ufficio alla data di entrata in vigore del presente decreto in caso siano oggetto di interventi che comportano modifiche sostanziali, i cui progetti siano presentati ai competenti Comandi provinciali dei Vigili del fuoco per le approvazioni previste dalle vigenti disposizioni, dopo l'entrata in vigore del presente decreto. Si intendono per modifiche sostanziali lavori che comportino interventi di ristrutturazione edilizia secondo la definizione riportata all'art. 3 (L), comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. (Omissis)"*.

* La lettera-circolare prot. P571/4122 sott. 66/A dell'8 maggio 2007 viene riportata anche di seguito a questo chiarimento. N.d.R.

Si chiede di conoscere se, in caso di modifiche parziali o di ampliamenti di edificio destinato ad uffici, il disposto del D.M. 22.02.2006 debba essere o meno applicato alle sole parti dell'edificio oggetto di modifica, in analogia a quanto disposto per alberghi (art. 2 D.M. 09.04.1994) ed ospedali (art. 4 D.M. 18.09.2002). Ciò fatte salve ovviamente le implicazioni che le modifiche intervenute producono sulla parte esistente dell'edificio (es. tipologia delle scale, resistenza al fuoco delle strutture, ecc.).

Quesito 2 - Il punto 6.1 dell'allegato al D.M. 22.02.2006 recita testualmente:

“Il massimo affollamento ipotizzabile è fissato in: a) aree destinate alle attività lavorative: 0,1 pers/m² e comunque pari almeno al numero degli addetti effettivamente presenti incrementato del 20%; b) aree ove è previsto l'accesso del pubblico: 0,4 pers/m²”.

Si chiede di conoscere se il calcolo dell'affollamento debba essere effettuato esclusivamente con i parametri numerici ivi riportati (0,1 e 0,4 persone/mq), o se diversamente, considerando l'affollamento segnalato al punto 6.1 della norma come “massimo” ipotizzabile, possa essere acquisita dichiarazione del titolare dell'attività in merito alle presenze reali massime stimate o previste nell'attività, in base alle quali dimensionare sistemi di vie di esodo e altri presidi di sicurezza.

Il parere del Comando scrivente è che la dichiarazione del titolare dell'attività possa essere acquisita solo nel caso di ristrutturazione di edifici esistenti, per i quali è ragionevole ritenere che il titolare dell'attività possa definire le presenze all'interno della attività stessa.

Negli altri casi, quali nuove realizzazioni destinate alla vendita e/o alla locazione, occorre riferirsi ai parametri di cui al succitato punto 6.1.

Quesito 3 - Considerato il disposto del punto 3.3 e del punto 4.1 lett. “b” dell'allegato al D.M. 22.02.2006, si chiede di conoscere se un edificio uffici di tipo 4 con altezza superiore a 18 m o un edificio uffici di tipo 5 possano comunicare tramite filtro a prova di fumo con autorimessa di pertinenza degli stessi uffici, in assenza del requisito di isolamento previsto al punto 3.3 dell'allegato al D.M. 22.02.2006.

Quesito 4 - Si chiede di conoscere se piccole attività commerciali non soggette a certificato di prevenzione incendi possano essere ubicate all'interno del volume dei suddetti edifici destinati ad uffici di tipo 4 con altezza superiore a 18 m o di tipo 5. Il parere del Comando scrivente è che tali piccole attività possano in linea di massima essere consentite, a condizione che non determinino un aggravio del livello di rischio dell'attività.

Quesito 5: Nel caso di uffici compresi in edifici destinati ad altre attività quali ospedali, scuole, università, centri commerciali, e pertinenti alle attività suddette, si chiede di conoscere quale sia la norma tecnica di riferimento da applicare. Ad esempio, nel caso di attività 85, con inseriti nello stesso edificio ambienti a destinazione uffici, si chiede se occorra applicare il D.M. 26.08.1992 o il D.M. 22.02.2006, sia pure quest'ultimo limitatamente alla parte degli uffici.

Il parere del Comando scrivente è che in linea di massima occorra applicare la norma riferibile all'attività principale, attività alla quale gli uffici sono pertinenti, pur facendo salva la necessaria valutazione dei rischi da effettuarsi per ogni specifica situazione.

Si rimane in attesa di parere da parte di codesto Ministero.

Si riporta la lettera-circolare prot. P571/4122 sott. 66/A dell'8 maggio 2007 richiamata a chiarimento del quesito 1. (N.d.R.)

Lettera Circolare

PROT. n° P571/4122 sott. 66/A

Roma, 08 maggio 2007

OGGETTO: D.M. 22 febbraio 2006 recante “*Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici*”. Chiarimenti.

Con la lettera circolare prot. P694/4122 sott. 66/A del 19 giugno 2006, sono stati forniti i primi indirizzi in merito all'applicazione della regola tecnica indicata in oggetto. Facendo seguito alle predette indicazioni e sulla base dei quesiti pervenuti alla scrivente Direzione, si riportano di seguito ulteriori chiarimenti su taluni punti del decreto.

L'articolo 1, inerente l'oggetto ed il campo di applicazione, stabilisce che le norme per uffici di nuova costruzione previste ai Titoli II e III dell'allegato in funzione del numero di presenze complessive, si applicano anche agli edifici e/o locali esistenti, già adibiti ad ufficio alla data di entrata in vigore del decreto, in caso siano oggetto di interventi comportanti modifiche sostanziali, per le quali devono intendersi gli interventi di ristrutturazione edilizia. In ogni caso

gli interventi di modifica effettuati in locali esistenti, che non comportino un loro cambio di destinazione, non possono diminuire le condizioni di sicurezza preesistenti.

Il provvedimento, tuttavia, non si pronuncia in merito ad interventi parziali, non qualificabili come ristrutturazione edilizia, effettuati su edifici esistenti che comportino la sostituzione o la modifica di impianti e/o attrezzature di protezione attiva antincendio, la modifica parziale delle caratteristiche costruttive e/o del sistema di vie di uscita, e/o ampliamenti. In tale eventualità, in analogia a quanto previsto in altre regole tecniche per l'edilizia civile (strutture sanitarie, locali di pubblico spettacolo, attività ricettive, ecc.) ed al fine di privilegiare un'attuazione graduale della normativa commisurata al tipo di intervento, si ritiene che le disposizioni tecniche di cui ai citati Titoli II e III debbano essere applicate limitatamente agli impianti e/o alle parti della costruzione oggetto degli interventi di modifica.

Il punto 3.1, comma 3, prevede che gli uffici di tipo 4 (da 501 a 1000 presenze), se di altezza antincendio superiore a 18 metri, e quelli di tipo 5 (oltre 1000 presenze), devono essere ubicati in edifici di tipo isolato, ossia destinati unicamente ad uffici ed alle eventuali attività ad essi pertinenti. Trattandosi di una regola tecnica di tipo prescrittivo, si è infatti ritenuto di non poter prevedere, a carattere generale, la coesistenza in un unico volume edilizio di uffici ad elevato affollamento di persone con altre attività che, quand'anche non soggette ai controlli dei Vigili del fuoco, potrebbero presentare elementi di rischio di incendio non compatibili con gli stessi uffici. Ciò premesso si è del parere che alcune specifiche attività, pur se non strettamente riconducibili a quelle pertinenti ma in ogni caso funzionali e compatibili con la destinazione d'uso ad ufficio, potrebbero essere ammesse nel medesimo volume edilizio sempreché tipologia e dimensioni non determinino un'alterazione delle condizioni di sicurezza antincendio globali. Pertanto potrà essere valutata caso per caso, facendo ricorso all'istituto della deroga e applicando i criteri di cui all'allegato I al DM 4 maggio 1998, la compresenza nel medesimo ufficio di attività a destinazione diversa, comunque comparabili come tipologia di rischio a quella degli uffici, quali, ad esempio, pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, agenzie di servizi, piccole attività commerciali prive di materiali infiammabili o di quantitativi significativi di materiali combustibili, ecc..

Si chiarisce che le usuali armature e le pareti mobili con capacità di contenimento, configurandosi come elementi di arredo o pareti attrezzate aventi profondità ordinariamente non superiore a 0,60 m, non rientrano nella fattispecie di archivi o depositi e di conseguenza non sono soggetti all'applicazione delle misure previste al punto 8.3, quand'anche di superficie in pianta eccedente 1,5 m². Resta inteso, ovviamente, che ai fini della determinazione del carico di incendio dei locali occorre considerare il contributo apportato sia dai suddetti arredi, qualora combustibili, che dei materiali in essi conservati.

Si precisa, infine, che le pareti divisorie non a tutta altezza, ossia gli schermi usualmente utilizzati per separare postazioni di lavoro non fissati al soffitto né al pavimento, sono da considerare assimilabili agli arredi per ufficio e pertanto non devono soddisfare i requisiti di reazione al fuoco di cui al punto 5.2.

[\[5\]](#); [\[15\]](#); [\[25\]](#); [\[27\]](#)

(Chiarimento)
PROT. n° 0015958

Roma, 11 novembre 2010

OGGETTO: D.M. 22 febbraio 2006 - fabbricati e/o locali adibiti ad uffici.

Si riscontra la nota di codesta Direzione relativa a tre quesiti sull'applicazione del D.M. di cui in oggetto.

Quesito n. 1

Si ritiene che soltanto per gli uffici di tipo 1, ubicati in edifici a destinazione mista, è ammessa l'adozione di scale ad uso promiscuo.

Quesito n. 2

L'indicazione data dal punto 6.4 del Titolo II (*Numero delle uscite*) "Il numero di uscite dei singoli piani dell'edificio non deve essere inferiore a due, ubicate in posizione ragionevolmente contrapposta" è da intendersi che devono essere previste almeno due scale per gli uffici di tipo 3,4, 5 e per gli uffici di tipo 2 se di nuova realizzazione.

Per gli uffici di

- tipo 1
- tipo 2 da insediare in edifici esistenti, potendo far riferimento ai parametri previsti nell'allegato III al D.M. 10 marzo 1998, può essere prevista una sola scala purché l'altezza antincendi degli edifici non sia superiore a 24 metri.

Quesito n. 3

Premesso che la problematica sarà sottoposta all'attenzione del C.C.T.S. si ritiene, anche in considerazione di chiarimenti forniti a quesiti simili, che ai fini della classificazione e pertanto della individuazione delle norme di sicurezza da applicare, il numero di presenze vada riferito alla somma di quelle relative ai singoli uffici anche se appartenenti a compartimenti diversi oppure facenti capo a titolarità diverse.

Quanto sopra, considerando i singoli uffici come attività pertinenti ubicate nel medesimo edificio, così come specificato nella lettera-circolare prot.n.P694/4122 del 19 giugno 2006.

Parere della Direzione Regionale

Si trasmette la nota del Comando provinciale Vigili del fuoco di XXXX contenente la formulazione di quesiti sulla corretta interpretazione del DM 22/02/2006 relativo agli edifici destinati ad uffici.

In relazione ai contenuti dei quesiti si ritiene che:

Quesito n.1

il DM 22/02/2006 consente che gli uffici di tipo 2, 3 e 4 (per edifici con altezza antincendio non superiore a 18 m) siano ubicati in edifici a destinazione mista. Ciò comporta in ogni caso la realizzazione di vie di esodo indipendenti, tenendo conto peraltro della definizione stessa di edificio a destinazione mista. Solo per gli uffici di tipo 1 è consentita l'adozione di scale ad uso promiscuo.

Quesito n. 2

Si condivide il parere del Comando di XXXX sulla previsione di un numero minimo di 2 vie di uscita verticali indipendenti per edifici a più piani ospitanti uffici di tipo 2, 3, 4, 5.

Quesito n.3

Si ritiene che più uffici di tipo 1 possano coesistere nello stesso edificio di tipo misto utilizzando scale di tipo promiscuo.

Si resta in attesa delle determinazioni di codesto Ufficio.

Parere del Comando

In relazione alla regola tecnica di prevenzione incendi indicata in oggetto si formulano i seguenti quesiti inerenti la possibilità di prevedere scale ad uso promiscuo in fabbricati per civili abitazioni ed uffici, il numero minimo di scale da realizzare in fabbricati per uffici a più piani e la classificazione degli uffici.

In particolare il quesito n. 1 si riferisce ad uffici di nuova costruzione di tipo 4 con altezza antincendi non superiore a 18 mt, ad uffici di tipo 3 e di tipo 2, per i quali tutti è consentita, ai sensi del combinato disposto dei punti 3.1.2 e 3.1.3 dell'allegato al D.M. 22 febbraio 2006, l'ubicazione in edifici a destinazione mista.

I quesiti 2 e 3 sono invece relativi ad uffici di qualsiasi tipologia.

Quesito n. 1

Osservato:

1. che il punto 15.1 del Titolo III per uffici di tipo I ammette esplicitamente la possibilità che tali uffici siano *serviti da scale ad uso promiscuo*;
2. che, per uffici di tipo 2 e 3, i punti 16 e 17 del titolo III rimandano ai punti 3, 4 e 6 del titolo II;
3. che, il Titolo II, ai punti 3 (*Ubicazione*), 4 (*Separazione - Comunicazioni*) 6 (*Misure per l'evacuazione in caso di emergenza*), nulla dice esplicitamente sulla indipendenza delle scale che devono servire gli uffici;
4. che il punto 4.1.c del Titolo II vieta le comunicazioni degli uffici del tipo indicato in premessa con altre attività non pertinenti, siano esse soggette o meno al rilascio del CPI;

se ne deduce l'ammissione esplicita della possibilità di impiego di scale ad uso promiscuo solo per uffici di tipo 1, mentre il divieto di cui al punto 4.1.c, sembrerebbe escludere, pur in assenza di esplicita prescrizione del Titolo II, tale possibilità per uffici di categoria superiore.

Valutato la realtà del mercato edilizio e considerato che è assolutamente frequente che un fabbricato venga destinato in parte ad uffici ed in parte a civili abitazioni (raramente considerabili *pertinenti*), si osserva che la sola presenza di due piani di superficie complessiva superiore a 1000 mq (500 mq/piano - indice di affollamento 0,1 pers/mq) comporta la classificazione del blocco uffici in ufficio di tipo 2 e di conseguenza l'obbligo di prevedere scale indipendenti.

Quesito n. 2

Il quesito riguarda il numero minimo di scale da realizzarsi in un edificio a più piani destinato ad uffici di tipo 2, 3, 4, 5.

Si fa notare che mentre una lettura del D.M. in parola effettuata alla luce degli ordinari criteri o regole di prevenzione incendi, porta alla previsione di un numero minimo di due vie di uscita verticali che immettono in luogo sicuro, una lettura letterale può condurre a conclusioni diverse.

Infatti:

1. in nessun punto del Titolo II si parla di un numero minimo di due scale, come avviene in diverse regole tecniche;
2. il punto 6.4 (*Numero delle uscite*) del Titolo II prevede un numero minimo di due uscite *dai singoli piani*, ubicate in posizione ragionevolmente contrapposta, ma non esclude che tali due uscite di piano possano condurre verso la stessa scala;
3. il punto 6.5 (*Larghezza delle vie di uscita*) del Titolo II prescrive solo la minima larghezza totale delle vie di uscita, senza prescrivere che tale larghezza debba o meno essere distribuita in più vie di uscita.

Tale diversa interpretazione potrebbe portare anche all'autorizzazione di edifici di qualunque altezza dotati di unica scala, purché la stessa abbia capacità di deflusso congrua con l'affollamento del due piani consecutivi più affollati.

Si rileva, infine, che la previsione di due uscite di piano (punto 6.4) appare difficilmente applicabile quando su un piano sono presenti diversi uffici indipendenti, tutti aventi accesso dal pianerottolo della scala o dall'atrio prospiciente la stessa. In tali condizioni, l'unica uscita di piano di ciascun ufficio indipendente potrebbe essere sufficiente, a condizione che l'affollamento in ciascuno di essi sia contenuto in valori da definire.

Quesito n. 3

Si fa conoscere che una proposizione ricorrente dei titolari delle attività è la previsione di piani ufficio compartimentati per piano, ampiamente nei limiti del punto 5.3 (*Compartimentazione*) del Titolo II, costituenti, ciascun piano, ufficio di tipo 1 e quindi nelle possibilità di utilizzo di scale ad uso promiscuo e non soggetti alle ulteriori prescrizioni previste dalla norma per uffici di categoria superiore.

Tale lettura trova il parere contrario di questo Comando, il quale ritiene che sia il blocco di piani destinati ad uffici a determinarne la tipologia da 1 a 5 e non il singolo compartimento, anche se questo è collegato direttamente alla via di uscita verticale.

La creatività dei proponenti non si ferma qui e prevede anche la distribuzione dei piani ufficio a quote diverse non consecutive, inframezzati da piani per civili abitazioni.

Si chiede di conoscere il parere di codesto Ufficio sui tre quesiti proposti.

[6]

DM 17/04/2008

2.5.3 Distanze di sicurezza nei confronti di luoghi di concentrazione di persone.*

Le condotte di 1^a specie devono trovarsi ad una distanza non inferiore a 100 m da fabbricati destinati a collettività (es. ospedali, scuole, alberghi, centri commerciali, uffici, ecc.), a trattenimento e/o pubblico spettacolo, con affollamento superiore a 100 unità, di seguito denominati "luoghi di concentrazione di persone".

Qualora per impedimenti di natura topografica o geologica non sia possibile osservare la distanza di 100 m da "luoghi di concentrazione di persone", è consentita una distanza inferiore a 100 m ma comunque non inferiore alle distanze di cui alla colonna 1 della Tabella 2, categoria di posa A e B, purché si impieghino tubi il cui spessore venga calcolato in base alla pressione massima di esercizio aumentata del 25%, per tutto il tratto estendentesi a distanza inferiore a 100 m oppure, nello stesso tratto, la condotta sia posata in categoria di posa D garantendo una distanza di sicurezza non inferiore a quella prevista per la categoria di posa B.

Ove per la condotta in condizione di posa D si adottino spessori calcolati con la MOP aumentata del 25%, deve essere garantita una distanza di sicurezza pari al doppio della distanza prevista nella tabella 2 colonna 1 per la categoria di posa D, fino ad un valore non superiore a quello previsto per la categoria di posa B.

Le stesse condizioni devono essere rispettate quando, per lo sviluppo edilizio successivo alla posa delle condotte, non risultino più soddisfatte le condizioni relative alla distanza prescritta.

Nel caso di condotte di 2^a e di 3^a specie poste in prossimità di "luoghi di concentrazione di persone", dovrà essere garantita la distanza minima prevista rispettivamente nelle colonne 2 e 3 della Tabella 2 eccetto che per la categoria di posa D per la quale la distanza deve essere raddoppiata, fino ad un valore non superiore alla distanza prevista per la categoria di posa B, per tutto il tratto estendentesi a distanza minore.

***In merito a cosa intendere per "luoghi di concentrazione di persone", nel calcolo delle distanze di sicurezza del presente punto, si riporta di seguito il p. 1 della Nota prot. n° 10694 del 05/09/2014**

1. Distanze di sicurezza nei confronti di luoghi di concentrazione di persone

Per “luoghi di concentrazione di persone” - di cui al punto 2.5.3 dell’Allegato A al D.M. 17 aprile 2008, per i quali è prescritta una distanza non inferiore a 100 m dalle condotte di 1^a specie, visto l’elenco seppure non esaustivo delle attività riportate - si ritiene che debbano intendersi quei luoghi nei quali, oltre ai lavoratori, sia prevista la presenza di pubblico con un affollamento presumibile superiore a 100 persone, con esclusione, pertanto, delle attività produttive che non presentino tale condizione.

Nel caso in cui il luogo di concentrazione di persone sia costituito da più edifici, fisicamente separati tra di loro, la distanza di cui sopra farà riferimento all’affollamento del singolo edificio più vicino e non alla somma degli affollamenti di tutti gli edifici costituenti il luogo in argomento.

[14 b.]

(Chiarimento)

PROT. n° 0002758

Roma, 25 febbraio 2019

OGGETTO: Quesito inerente il decreto 22 febbraio 2006 in relazione all’affollamento di edifici e/o locali destinati ad uffici.

Con riferimento al quesito in oggetto, pervenuto con le note a margine indicate, questo Ufficio è dell’avviso che il punto 6.1 lettera a) dell’allegato al decreto 22 febbraio 2006 indichi la possibilità di superare il parametro dello 0,1 pers/m² con il numero degli addetti effettivamente presenti incrementato del 20%.

Resta inteso che in tale caso l’ufficio sarà classificato in relazione al parametro di affollamento considerato, con le conseguenti adozioni di tutte le misure di prevenzione incendi previste dal decreto stesso.

Parere della Direzione Regionale

Si trasmette il quesito pervenuto attraverso il Comando provinciale VV.F. di XXX relativo alla corretta interpretazione del punto 6.1 lettera a) dell’allegato al DM 22/02/2006 in merito alla determinazione del massimo affollamento dei locali destinati ad uffici.

Nel merito si ritiene che il punto in questione stabilisca due diverse modalità di valutazione dell’affollamento massimo (sulla base della densità di affollamento ovvero sulla base della presenza effettivamente previste), senza stabilire una relazione tra i valori derivanti dall’applicazione dei diversi criteri.

Per quanto sopra si condividono i pareri espressi dal richiedente e dal Comando e si resta in attesa delle determinazioni di codesta Direzione Centrale.

Parere del Comando

Si premette che lo Studio Tecnico XXX S.r.l. ha formulato a questo Comando un quesito (prot. n. 63514 del 29/11/2018), allegato ad ogni buon fine in copia e relativo alla corretta interpretazione del punto 6.1 dell’allegato al D.M. 22/02/2006; in particolare l’oggetto della richiesta è riferito alla definizione del massimo affollamento ipotizzabile per le aree destinate ad attività lavorative di cui al comma 1, lettera a), del suddetto punto 6.1.

Ciò premesso, si rileva che il comma 1, lettera a), del predetto punto 6.1 dell’allegato al D.M. 22/02/2006 recita testualmente:

il massimo affollamento ipotizzabile è fissato in:

a) Aree destinate alle attività lavorative: 0,1 persone/mq e comunque pari almeno al numero degli addetti effettivamente presenti incrementato del 20%

Dall’analisi letterale del testo questo Comando concorda con quanto prospettato dal richiedente, per cui si resta in attesa delle valutazioni al riguardo della superiore Direzione Regionale in indirizzo.

Richiesta del Tecnico

Il D.M. 22.2.2006, al punto 6.1: “Affollamento”, recita:

1. Il massimo affollamento ipotizzabile è fissato in:

a) Aree destinate alle attività lavorative: 0,1 pers/m2 e comunque pari almeno al numero degli addetti effettivamente presenti incrementata del 20%;

b) Aree ove è previsto l’accesso del pubblico: 0,4 pers/m2;

c) Spazi per riunioni, conferenze e simili: numero di posti a sedere ed in piedi autorizzati, compreso quelli previsti per le persone con ridotte od impedito capacità motorie.

Il testo relativo alle lettere b) e c) è chiaro. Sorgono invece alcuni dubbi interpretativi in merito alla lettera a), cioè alle aree destinate alle attività lavorative.

Il testo della lettera a) è diviso in due parti. La prima parte del testo, almeno a prima vista, pare indicare un massimo di 0,1 pers/mq, ma poi la seconda parte (“comunque ... ecc.”) sembra invece liberalizzare l’affollamento, cautelandosi però in questo caso con un incremento del 20%.

Purtroppo molti funzionari VVF spesso considerano unicamente la prima parte del testo presente alla lettera a), considerando l’affollamento di 0,1 persone/mq come massimo in qualsiasi condizione, senza considerare la seconda parte del testo. Tale interpretazione crea notevoli e crescenti difficoltà progettuali, in quanto dal 2006 ad oggi sono avvenuti molti cambiamenti sostanziali negli uffici, quali per esempio;

- La drastica riduzione della carta nel lavoro di ufficio a seguito della diffusione dei sistemi informatici, con conseguente, grande riduzione degli spazi destinati a ripiani, scaffalature, armadi, archivi, ecc. ed il conseguente recupero di spazi da destinare all’attività lavorativa vera e propria;
- La riduzione delle dimensioni di vari dispositivi in uso negli uffici, come per esempio i monitor a schermo piatto al posto dei vecchi ed ingombranti monitor a tubi catodici, con la conseguente riduzione delle dimensioni delle scrivanie;
- L’uso sempre più diffuso di computer portatili al posto di computer fissi, con riduzione delle dimensioni necessarie alloro uso;
- La comparsa, anche sul mercato italiano, di grandi aziende straniere (in particolar modo statunitensi e giapponesi) che per tradizione tendono a sfruttare gli spazi in modo sempre più efficiente;
- La comparsa di complementi di arredo più ergonomici; che sfruttano lo spazio in modo più efficiente;
- La diffusione di nuovi metodi di lavoro come per esempio il cosiddetto *smart working*, cioè l’adozione di nuovi metodi che privilegiano l’autonomia e la flessibilità nella scelta degli spazi, degli orari e degli strumenti da utilizzare in ufficio.

Tutto ciò ha condotto negli ultimi anni ad un progressivo aumento dell’affollamento negli uffici, sia in Italia che all’estero, fino a superare in molti casi il parametro di 0,1 pers/mq indicato dal D.M. 22.2.2006. È il caso di notare che a tal proposito la norma inglese BS 9999:2017 indica come indice di affollamento per gli uffici:

- 8 mq/pers (equivalenti a **0,125 pers/mq**) per gli uffici al chiuso o con superficie minore di 60 mq;
- 5 mq/pers (equivalente a **0.2 pers/mq**) per gli uffici open-space o con superficie oltre i 60 mq.

La norma statunitense NFPA 101:2018 (Life Safety Code) alla Tabella 7.3.1.2 *Occupant Load Factor* indica parametri diversi, variabili da **0.22 pers/mq** per gli uffici concentrati fino addirittura a **0.71 pers/mq** per i grandi uffici open space.

Il parametro di 0,1 pers/mq, se fosse interpretato come parametro insuperabile in tutte le condizioni, oltre a non tenere conto delle diverse tipologie di uffici costituirebbe una grave limitazione alla libera imprenditorialità ed una grave limitazione al valore commerciale degli immobili da destinare ad uffici, scoraggiando in particolare gli investitori stranieri ad investire sul mercato italiano, con consistenti perdite economiche per l’intera società,

Tutto ciò considerato, tenuto conto che lo scopo primario di una regola tecnica di prevenzione incendi debba essere la salvaguardia della sicurezza antincendio delle persone effettivamente presenti, riteniamo che il testo della lettera a) possa essere interpretato come segue:

1. In via generale, nel caso non vi siano particolari esigenze o indicazioni derivanti dal tipo specifico di ufficio, l’affollamento massimo è da intendersi pari a 0,1 pers/mq;
2. Nel caso invece di uffici di tipo particolare e/o con esigenze particolari, è ammessa l’adozione di un parametro di affollamento superiore a 0,1 pers/mq;
3. In quest’ultimo caso, l’affollamento esatto sarà oggetto di una apposita dichiarazione da parte del titolare dell’attività, che si assumerà l’onere di verificare che tale parametro non sia mai superato in nessuna condizione;
4. Sempre in quest’ultimo caso, l’affollamento che si deve utilizzare ai fini del calcolo del sistema di vie di esodo deve essere quello dichiarato dal titolare dell’attività, aumentato poi del 20%;
5. Ovviamente, sempre in quest’ultimo caso, il sistema di vie di esodo deve essere correttamente dimensionato ed adeguato all’affollamento calcolato così come sopra meglio specificato.

Si richiede se tale interpretazione, anche sulla base della letteratura straniera disponibile, possa ritenersi condivisibile.

Ringraziando porgiamo cordiali saluti.

[19]

(Chiarimento)

PROT. n° 128/4183 sott. 10/B2

Roma, 31 gennaio 2008

OGGETTO: D.M. 12 aprile 2004¹ - Accesso e comunicazioni dei locali di installazione di impianti cucine e lavaggio stoviglie alimentati a gas metano - Quesito.

Si fa riferimento al quesito indicato in oggetto, volto a chiarire se la comunicazione del locale cucina con la sala consumazione pasti, a servizio di alberghi, di scuole ovvero di altre attività comprese nel D.M. 16 febbraio 1982, possa avvenire tramite porta EI ovvero sia necessario realizzare un disimpegno. Al riguardo, sentito anche il Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi, si precisa quanto segue.

Il locale contenente l'impianto cottura può comunicare con il locale consumazione pasti, tramite una porta avente caratteristiche EI stabilite al punto 4.4.2 dell'allegato al D.M. 12 aprile 1996, ad eccezione delle strutture sanitarie per le quali, ai sensi del punto 2.2. co. 1 let. c), del D.M. 18 settembre 2002, la comunicazione deve avvenire tramite filtro a prova di fumo.

Qualora il locale consumazione pasti sia a sua volta in comunicazione con le restanti parti dell'attività servita, detta comunicazione deve avvenire:

- tramite filtro a prova di fumo per le strutture sanitarie (qualora il locale consumazione pasti sia configurabile come mensa aziendale - punto 3.3. co. 5. D.M. 18 settembre 2002) e per i locali di pubblico spettacolo qualora comunichino con la sala consumazione di ristoranti e simili (punto 2.2.3. lettera d) D.M. 19 agosto 1996):
- tramite porte EI 30 per altre attività quali scuole, alberghi, uffici. ecc., nel caso la comunicazione avvenga con ambienti in cui sono previsti posti letto e/o con le relative vie di esodo: in tali casi, quindi, il prescritto disimpegno può coincidere con il locale consumazione pasti:
- senza alcuna protezione qualora la comunicazione avvenga esclusivamente con altri ambienti ad uso comune (hall, atrio, soggiorno, zona bar, ecc.), a loro volta non comunicanti direttamente con ambienti in cui sono previsti posti letto e/o con le relative vie di esodo.

Pertanto risulta sempre obbligatorio prevedere un disimpegno con strutture e porte EI per la comunicazione del locale di installazione di impianti cucina e lavaggio stoviglie e gli altri ambienti destinati a posti letto e/o con le relative vie di esodo.

Infine la comunicazione diretta tra locale cucina ed altri locali pertinenti l'attività servita (con esclusione pertanto della sala consumazione pasti), deve avvenire tramite disimpegno, secondo quanto previsto all'ultimo capoverso del punto 4.4.2 dell'allegato al D.M. 12 aprile 1996, ovvero tramite filtro a prova di fumo, qualora richiesto dalla specifica normativa sull'attività servita.

Parere della Direzione Interregionale

Il Comando Provinciale VV.F. di Pescara con nota prot. n. 11620 del 11.10.2004, allegata in copia, ha formulato un quesito sulle modalità di comunicazione tra un locale consumazione pasti, a sua volta comunicante con il locale destinato all'installazione di impianti cucina alimentati a metano, ed altri locali facenti parte di attività rientranti nell'allegato al D.M. 16.2.1982, come alberghi (n 84), scuole (n 85), ...

Il D.M. 12.04.1996 all'art. 4.4.2 consente l'accesso ai locali cucina e lavaggio stoviglie direttamente dal locale consumazione pasti tramite serramento di opportune caratteristiche di resistenza al fuoco, eventualmente di tipo normalmente aperto.

La stessa regola tecnica prevede all'ultimo comma dell'articolo 4.4.2 che la comunicazione del locale cucina con altri locali, pertinenti l'attività servita dall'impianto, possa avvenire tramite disimpegno non aerato.

Il Comando Provinciale VV.F. di Pescara ritiene sul quesito in questione che sussistendo tra la cucina e i locali di altre attività una comunicazione di tipo indiretta, attraverso il locale consumazione dei pasti, è sufficiente per rispettare le prescrizioni della regola tecnica installare un serramento REI 30/60 solo sulla comunicazione tra la cucina e l'attigua sala consumazione pasti.

Da un esame del quesito espresso si è avuto modo di prendere atto che nei comandi dipendenti sussistono sul medesimo punto due diverse interpretazioni, che di seguito si sintetizzano.

1^a interpretazione

Il disimpegno non aerato è necessario solo sulla comunicazione diretta tra la cucina ed altri locali inseriti in attività rientranti nel D.M. 16.2.1982, in quanto se tra gli stessi risulta inserito il locale consumazione pasti (comunicazione indiretta) la separazione tra la cucina e quest'ultimo deve avvenire attraverso serramento di opportune caratteristiche di resistenza al fuoco (REI 30/60), eventualmente di tipo normalmente aperto (art. 4.4.2 co 1).

A riprova la lettera circolare n. 8242 del 5.04.1979, previgente al D.M. 12.04.1996, al punto n 3 stabiliva che gli impianti di cucina e lavaggio stoviglie a servizio di alberghi, mense collettive, ospedali potessero essere contigui con il locale consumazione pasti alla sola condizione di munire l'apertura di comunicazione di porte a tenuta di fumo

2^a interpretazione

¹ Leggasi "1996". N.d.R.

Nell'altra interpretazione invece si considera la semplice separazione compartimentata tra cucina e sala consumazione pasti misura generale applicabile in un contesto costituito solo dai locali citati, come ad esempio una semplice attività di ristorazione.

Nel caso specifico, invece, la sala consumazione pasti è da considerarsi già locale pertinente l'attività servita dall'impianto (es. albergo) e come tale la comunicazione è ammessa attraverso disimpegno anche non aerato.

In questo caso tra la cucina e il locale consumazione pasti, a sua volta comunicante con altri locali, necessita la presenza del disimpegno succitato.

Stante sul territorio di competenza la diversità di interpretazione relativa al punto in questione, si coglie occasione del quesito formulato dal Comando Provinciale VV.F. di Pescara per rivolgere a codesto Ufficio il parere di merito.

(Si omettono gli allegati. N.d.R.)